Delibera n. **2/2018** del Senato Accademico del **23/01/2018**

OGGETTO: **Proposta di adozione del nuovo testo del Regolamento Generale di Ateneo.**		
N. o.d.g.: 2.2	Rep. n. 2/2018	UOR: Segreteria Tecnica Del Rettore

Nominativo	**F**	**C**	**A**	**As**
Vilberto Stocchi	X			
Francesca Accarrino				X
Chiara Ascanio	X			
Alessandro Pierucci	X			
Marco Cangiotti	X			
Orazio Cantoni	X			
Maria Elisa Micheli	X			
Paolo Pascucci	X			
Gino Tarozzi	X			
Piero Toffano	X			
Donatella Desideri	X			
Vieri Fusi	X			
Nicola Giannelli	X			
Jan Marten Ivo Klaver	X			
Rosella Persi	X			
Elena Viganò	X			
Roberta Piergiovanni	X			
Paola Ceccaroli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

IL SENATO ACCADEMICO

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, ed, in particolare, l'articolo 6, comma 2;

vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed, in particolare, l'articolo 6;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitario ed, in particolare, l'articolo 2;

visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;

ravvisata l'opportunità di procedere con l'avvio dell'*iter* di adozione del nuovo testo del Regolamento Generale di Ateneo per semplificare alcuni processi, per superare criticità emerse in sede di applicazione regolamentare e per conformarsi alle modifiche *medio tempore* apportate ad alcuni articoli della Legge n.240/2010;

sentito il Direttore Generale;

DELIBERA

di proporre l'adozione del nuovo testo del Regolamento Generale di Ateneo, come di seguito riportato:

TESTO VIGENTE DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO	PROPOSTA DI ADOZIONE DEL NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO
INDICE	**INDICE**
TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**	**TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**
Articolo 1 - Finalità	**Articolo 1 - Finalità**
TITOLO II **ELEZIONE DEL RETTORE**	**TITOLO II** **ELEZIONE DEL RETTORE**
Articolo 2 - Indizione delle elezioni Articolo 3 - Elezioni Articolo 4 - Candidature Articolo 5 - Elettorato passivo Articolo 6 - Elettorato attivo Articolo 7 - Ufficio competente Articolo 8 - Seggio elettorale Articolo 9 - Operazioni di voto Articolo 10 - Operazioni preliminari allo scrutinio Articolo 11 - Scrutinio Articolo 12 - Commissione Elettorale Articolo 13 - Nomina dell'eletto Articolo 14 - Decorrenza e durata del mandato	Articolo 2 - Indizione delle elezioni Articolo 3 - Elezioni Articolo 4 - Candidature Articolo 5 - Elettorato passivo Articolo 6 - Elettorato attivo Articolo 7 - Ufficio competente Articolo 8 - Seggio elettorale Articolo 9 - Operazioni di voto Articolo 10 - Operazioni preliminari allo scrutinio Articolo 11 - Scrutinio Articolo 12 - Commissione Elettorale Articolo 13 - ~~Nomina~~ **Proclamazione e nomina** dell'eletto Articolo 14 - Decorrenza e durata del mandato
TITOLO III **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI CENTRALI**	**TITOLO III** **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI CENTRALI**
CAPO I **NORME COMUNI**	**CAPO I** **NORME COMUNI**
Articolo 15 - Oggetto Articolo 16 - Esclusioni Articolo 17 - Seggi elettorali e commissioni di seggio Articolo 18 - Elenchi dei votanti Articolo 19 - Indizione delle votazioni Articolo 20 - Propaganda elettorale Articolo 21 - Commissione Elettorale Centrale	Articolo 15 - Oggetto Articolo 16 - Esclusioni Articolo 17 - Seggi elettorali e commissioni di seggio Articolo 18 - Elenchi dei votanti Articolo 19 - Indizione delle votazioni Articolo 20 - Propaganda elettorale Articolo 21 - Commissione Elettorale Centrale

Articolo 22 - Procedure e modalità operative di voto Articolo 23 - Procedure di reclamo Articolo 24 - Nomina e durata del mandato	Articolo 22 - Procedure e modalità operative di voto Articolo 23 - Procedure di reclamo Articolo 24 - Nomina e durata del mandato
CAPO II **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL SENATO ACCADEMICO**	**CAPO II** **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL SENATO ACCADEMICO**
Articolo 25 - Modalità per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico Articolo 26 - Elettorato e elenchi dei votanti Articolo 27 - Candidature Articolo 28 - Seggio elettorale Articolo 29 - Espressione del voto ed operazioni di voto Articolo 30 - Scrutinio Articolo 31 - Casi di nullità Articolo 32 - Validità delle elezioni Articolo 33 - Proclamazione degli eletti Articolo 34 - Rinuncia e nuova elezione	Articolo 25 - Modalità per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico Articolo 26 - Elettorato e elenchi dei votanti Articolo 27 - Candidature Articolo 28 - Seggio elettorale Articolo 29 - Espressione del voto ed operazioni di voto Articolo 30 - Scrutinio Articolo 31 - Casi di nullità Articolo 32 - Validità delle elezioni Articolo 33 - Proclamazione **e nomina** degli eletti Articolo 34 - Rinuncia e nuova elezione
CAPO III **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO**	**CAPO III** **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO**
Articolo 35 - Elettorato attivo e passivo Articolo 36 - Elenchi dei votanti Articolo 37 - Candidature, presentazione, raccolta delle firme, pubblicazione delle candidature Articolo 38 - Seggio elettorale Articolo 39 - Espressione del voto e operazioni di voto Articolo 40 - Scrutinio Articolo 41 - Casi di nullità Articolo 42 - Validità delle elezioni Articolo 43 - Proclamazione degli eletti Articolo 44 - Rinuncia e nuova elezione	Articolo 35 - Elettorato attivo e passivo Articolo 36 - Elenchi dei votanti Articolo 37 - Candidature, presentazione, raccolta delle firme, pubblicazione delle candidature Articolo 38 - Seggio elettorale Articolo 39 - Espressione del voto e operazioni di voto Articolo 40 - Scrutinio Articolo 41 - Casi di nullità Articolo 42 - Validità delle elezioni Articolo 43 - Proclamazione **e nomina** degli eletti Articolo 44 - Rinuncia e nuova elezione
CAPO IV **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL SENATO ACCADEMICO**	**CAPO IV** **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL SENATO ACCADEMICO**
Articolo 45 - Elettorato attivo e passivo Articolo 46 - Elenchi dei votanti	**Articolo 45 - Indizione delle elezioni** Articolo 4~~5~~ **46** - Elettorato attivo e passivo

Articolo 47 - Candidature	Articolo ~~46~~ **47** - Elenchi dei votanti ~~Articolo 47 - Candidature~~
Articolo 48 - Presentazione delle liste	~~Articolo 48 - Presentazione delle liste~~ **Articolo 48 - Presentazione delle liste elettorali ed accettazione delle candidature**
Articolo 49 - Raccolta e autenticazione delle firme. Regolarità	~~Articolo 49 - Raccolta e autenticazione delle firme. Regolarità~~ **Articolo 49 - Sottoscrizione delle liste elettorali**
Articolo 50 - Pubblicazione delle liste elettorali	Articolo 50 - Pubblicazione delle liste elettorali
Articolo 51 - Propaganda elettorale	Articolo 51 - Propaganda elettorale
Articolo 52 - Rappresentanti di lista	Articolo 52 - Rappresentanti di lista
Articolo 53 - Seggi elettorali	Articolo 53 - Seggi elettorali
Articolo 54 - Espressione del voto	Articolo 54 - ~~Espressione del voto~~ **Modalità delle operazioni di voto**
	~~Articolo 55 - Operazioni di voto~~
Articolo 55 - Operazioni di voto	Articolo ~~56~~ **55** - Modalità ~~di scrutinio~~ **delle operazioni di scrutinio**
Articolo 56 - Modalità di scrutinio	~~Articolo 57 - Casi di nullità~~
Articolo 57 - Casi di nullità	Articolo ~~58~~ **56** - Validità delle elezioni
Articolo 58 - Validità delle elezioni	Articolo ~~59~~ **57** - Risultati elettorali e ~~trasmissione degli atti~~ **attribuzione delle rappresentanze**
Articolo 59 - Risultati elettorali e trasmissione degli atti	Articolo ~~60~~ **58** - Proclamazione **e nomina** degli eletti
Articolo 60 - Proclamazione degli eletti	Articolo ~~61~~ **59** - ~~Rinuncia e~~ **S**ostituzione
Articolo 61 - Rinuncia e sostituzione	
CAPO V **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**	**CAPO V** **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
Articolo 62 - Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione	Articolo ~~62~~ **60** - Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione
TITOLO IV **STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA**	**TITOLO IV** **STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA**
Articolo 63 - Dipartimento	Articolo ~~63~~ **61** - Dipartimento
Articolo 64 - Strutture didattiche del Dipartimento	Articolo ~~64~~ **62** - Strutture didattiche del Dipartimento
TITOLO V **ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLE RAPPRESENTANZE NEL DIPARTIMENTO**	**TITOLO V** **ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLE RAPPRESENTANZE NEL DIPARTIMENTO**
CAPO I **ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**	**CAPO I** **ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

Articolo 65 - Elettorato passivo Articolo 66 - Candidatura Articolo 67 - Elezione del Direttore di Dipartimento Articolo 68 - Nomina e durata del mandato Articolo 69 - Incompatibilità	Articolo ~~65~~ **63** - Elettorato passivo Articolo ~~66~~ **64** - Candidatura Articolo ~~67~~ **65** - Elezione del Direttore di Dipartimento Articolo ~~68~~ **66** - Nomina e durata del mandato Articolo ~~69~~ **67** - Incompatibilità
CAPO II **ELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**	**CAPO II** **ELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**
Articolo 70 - Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo	Articolo ~~70~~ **68** - Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo
CAPO III **ELEZIONE DOTTORANDI DI RICERCA, ASSEGNISTI DI RICERCA, STUDENTI E STUDENTESSE, COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**	**CAPO III** **ELEZIONE DOTTORANDI DI RICERCA, ASSEGNISTI DI RICERCA, STUDENTI E STUDENTESSE, COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**
Articolo 71 - Rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca Articolo 72 - Rappresentanza degli Assegnisti di Ricerca Articolo 73 - Rappresentanza degli studenti e delle studentesse Articolo 74 - Commissione paritetica docenti-studenti	Articolo ~~71~~ **69** - Rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca Articolo ~~72~~ **70** - Rappresentanza degli Assegnisti di Ricerca Articolo ~~73~~ **71** - Rappresentanza degli studenti e delle studentesse Articolo ~~74~~ **72** - Commissione paritetica docenti-studenti
TITOLO VI **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN ALTRI ORGANISMI**	**TITOLO VI** **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN ALTRI ORGANISMI**
CAPO I **ELEZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'E.R.S.U. DI URBINO**	~~**CAPO I**~~ ~~**ELEZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'E.R.S.U. DI URBINO**~~
Articolo 75 - Elettorato attivo e passivo Articolo 76 - Rinvio	~~Articolo 75 - Elettorato attivo e passivo~~ ~~Articolo 76 - Rinvio~~
CAPO II **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO**	**CAPO I~~I~~** **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO**
Articolo 77 - Comitato per lo sport universitario	Articolo ~~77~~ **73** - Comitato per lo sport universitario

CAPO III **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA**	**CAPO ~~III~~** **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA**
Articolo 78 - Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)	Articolo ~~78~~ **74** - Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)
CAPO IV **COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**	**CAPO ~~IV~~ III** **COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**
Articolo 79 - Costituzione del Consiglio degli studenti	Articolo ~~79~~ **75** - Costituzione del Consiglio degli studenti
TITOLO VII **ALTRE DISPOSIZIONI**	**TITOLO VII** **ALTRE DISPOSIZIONI**
Articolo 80 - Strutture di servizio Articolo 81 - Comitato etico per la sperimentazione umana Articolo 82 - Comitato etico per la sperimentazione animale	Articolo ~~80~~ **76** - Strutture di servizio Articolo ~~81~~ **77** - Comitato etico per la sperimentazione umana Articolo ~~82~~ **78** - ~~Comitato etico per la sperimentazione~~ animale **Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA)**
TITOLO VIII **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**	**TITOLO VIII** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
Articolo 83 - Elezioni congiunte Articolo 84 - Pubblicità Articolo 85 - Norme transitorie per Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione Articolo 86 - Norme transitorie per Dipartimenti Articolo 87 - Norma transitoria per il Rettore Articolo 88 - Norma di rinvio Articolo 89 - Entrata in vigore	Articolo ~~83~~ **79** - Elezioni congiunte Articolo ~~84~~ **80** - Pubblicità ~~Articolo 85 - Norme transitorie per Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione~~ ~~Articolo 86 - Norme transitorie per Dipartimenti~~ ~~Articolo 87 - Norma transitoria per il Rettore~~ Articolo ~~88~~ **81** - Norma di rinvio Articolo ~~89~~ **82** - Entrata in vigore
TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**	**TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**
Articolo 1 **Finalità** 1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo (di seguito denominato "Regolamento"), previsto dall'articolo 6, comma 2, dello Statuto di autonomia (di seguito denominato "Statuto") dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito denominata "Università"), discipli-	**Articolo 1** **Finalità** 1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo (di seguito denominato "Regolamento"), previsto dall'articolo 6, comma 2, dello Statuto di autonomia (di seguito denominato "Statuto") dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito denominata "Università"), discipli-

na le modalità di applicazione delle norme di legge e statutarie. 2. Il Regolamento definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Università e delle strutture di servizio dell'Ateneo nonché le procedure di elezione degli organi dell'Università e delle rappresentanze presenti in Ateneo non specificamente disciplinate dallo Statuto.	na le modalità di applicazione delle norme di legge e statutarie. 2. Il Regolamento definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Università e delle strutture di servizio dell'Ateneo nonché le procedure di elezione degli organi dell'Università e delle rappresentanze presenti in Ateneo non specificamente disciplinate dallo Statuto.
TITOLO II **ELEZIONE DEL RETTORE**	**TITOLO II** **ELEZIONE DEL RETTORE**
Articolo 2 **Indizione delle elezioni** 1. La convocazione del corpo elettorale è effettuata, con decreto, dal Decano del corpo accademico e in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. 2. Il decreto del Decano è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo lo stesso giorno della sua emanazione. Esso è consultabile sul sito *web* dell'Ateneo ed è immediatamente comunicato per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento. 3. Il decreto indica le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano le elezioni, la sede prevista per il loro svolgimento, orari e date della votazione e dell'eventuale ballottaggio, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali nonché l'invito alla formulazione delle candidature e dei programmi.	**Articolo 2** **Indizione delle elezioni** 1. La convocazione del corpo elettorale è effettuata, con decreto, dal Decano del corpo accademico e in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. 2. Il decreto del Decano è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo lo stesso giorno della sua emanazione. Esso è consultabile sul sito *web* dell'Ateneo ed è immediatamente comunicato per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento. 3. Il decreto indica le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano le elezioni, la sede prevista per il loro svolgimento, orari e date della votazione e dell'eventuale ballottaggio, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali nonché l'invito alla formulazione delle candidature e dei programmi.
Articolo 3 **Elezioni** 1. Le elezioni devono svolgersi tra il 15 maggio e il 30 giugno precedenti la data di cessazione del mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione.	**Articolo 3** **Elezioni** 1. Le elezioni devono svolgersi tra il ~~15 maggio~~ **10 settembre** e il ~~30 giugno~~ **10 ottobre** precedenti la data di cessazione del mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

Articolo 4 **Candidature** 1. L'elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione al Decano di candidature, in forma scritta, corredate da un sintetico documento programmatico. 2. La dichiarazione di candidatura deve essere depositata in forma cartacea presso l'Ufficio competente almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni, ovvero almeno quindici giorni prima in caso di anticipata cessazione. 3. I candidati hanno la possibilità di prevedere incontri con gli aventi diritto al voto per la presentazione dei loro programmi.	**Articolo 4** **Candidature** 1. L'elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione al Decano di candidature, in forma scritta, corredate da un sintetico documento programmatico. 2. La dichiarazione di candidatura deve essere depositata in forma cartacea presso l'Ufficio competente almeno ~~trenta~~ **sessanta** giorni prima della data stabilita per le elezioni, ovvero almeno quindici giorni prima in caso di anticipata cessazione. 3. I candidati hanno la possibilità di prevedere incontri con gli aventi diritto al voto per la presentazione dei loro programmi.
Articolo 5 **Elettorato passivo** 1. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari in servizio presso le Università italiane con regime di impegno a tempo pieno o che optino per detto regime con dichiarazione, da presentarsi unitamente alla candidatura, in caso di elezione. 2. Non possono candidarsi alla carica di Rettore coloro che si trovano in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n.382/80. Inoltre sono esclusi dall'elettorato passivo i professori ordinari sospesi dal servizio con provvedimento penale o disciplinare. 3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.	**Articolo 5** **Elettorato passivo** 1. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari in servizio presso le Università italiane con regime di impegno a tempo pieno o che optino per detto regime con dichiarazione, da presentarsi unitamente alla candidatura, in caso di elezione. 2. Non possono candidarsi alla carica di Rettore coloro che si trovano in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n.382/80. Inoltre sono esclusi dall'elettorato passivo i professori ordinari sospesi dal servizio con provvedimento penale o disciplinare. 3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
Articolo 6 **Elettorato attivo** 1. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato con voto pesato in modo che essi rappresentino, senza distinzione alcuna, il 70% dei voti espressi; b) al personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione, con voto pesato in	**Articolo 6** **Elettorato attivo** 1. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato con voto pesato in modo che essi rappresentino, senza distinzione alcuna, il ~~70~~ **75**% dei voti espressi; b) al personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione, con voto pesato in

modo che esso rappresenti il 20% dei voti espressi; c) agli studenti e alle studentesse del Consiglio degli studenti con voto pesato in modo che essi rappresentino il 10% dei voti espressi.	modo che esso rappresenti il 20% dei voti espressi; c) agli studenti e alle studentesse del Consiglio degli studenti con voto pesato in modo che essi rappresentino il ~~10~~ **5**% dei voti espressi.
Articolo 7 **Ufficio competente** 1. Almeno quarantacinque giorni prima della data della votazione, ovvero venti giorni prima in caso di anticipata cessazione, l'Ufficio competente rende disponibili, anche con l'inserimento nel sito *web* dell'Ateneo, gli elenchi degli aventi diritto al voto con aggiornamento fino alla chiusura dei seggi per motivi di inesattezza o incompletezza dietro richiesta scritta presentata all'Ufficio competente. 2. I ricorsi contro l'esclusione dall'elettorato attivo vanno indirizzati, per iscritto, al Decano fino a ventiquattro ore prima dell'apertura dei seggi. 3. Sui ricorsi decide in via definitiva il Decano in tempo utile per permettere l'esercizio del diritto di voto, dandone comunicazione alla commissione elettorale e agli interessati. Conseguentemente negli elenchi sarà apportata la variazione decisa.	**Articolo 7** **Ufficio competente** 1. Almeno ~~quarantacinque~~ **quindici** giorni prima della data della votazione, ovvero ~~venti~~ **dieci** giorni prima in caso di anticipata cessazione, l'Ufficio competente rende disponibili, anche con l'inserimento nel sito *web* dell'Ateneo, gli elenchi degli aventi diritto al voto con aggiornamento fino alla chiusura dei seggi per motivi di inesattezza o incompletezza dietro richiesta scritta presentata all'Ufficio competente. 2. I ricorsi contro l'esclusione dall'elettorato attivo vanno indirizzati, per iscritto, al Decano fino a ventiquattro ore prima dell'apertura dei seggi. 3. Sui ricorsi decide in via definitiva il Decano in tempo utile per permettere l'esercizio del diritto di voto, dandone comunicazione alla Commissione Elettorale e agli interessati. Conseguentemente negli elenchi sarà apportata la variazione decisa.
Articolo 8 **Seggio elettorale** 1. Il Decano con proprio decreto costituisce il seggio elettorale almeno sette giorni prima della data della prima convocazione. 2. Il seggio è composto da: a) un professore ordinario; b) un professore associato; c) due ricercatori; d) due unità del personale tecnico-amministrativo; e) uno studente. 3. Il Decano provvede, in via d'urgenza, alla nomina, ove necessario, di supplenti. 4. Il Decano, con lo stesso Decreto, nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario del seggio.	**Articolo 8** **Seggio elettorale** 1. Il Decano con proprio decreto costituisce il seggio elettorale almeno sette giorni prima della data della prima convocazione. 2. Il seggio è composto da: a) un professore ordinario; b) un professore associato; c) due ricercatori; d) due unità del personale tecnico-amministrativo; e) uno studente. 3. Il Decano provvede, in via d'urgenza, alla nomina, ove necessario, di supplenti. 4. Il Decano, con lo stesso Decreto, nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario del seggio.
Articolo 9 **Operazioni di voto**	**Articolo 9** **Operazioni di voto**

1. Il Presidente di seggio sovrintende alle operazioni di voto e può adottare ogni provvedimento necessario per l'ordinato e regolare svolgimento delle votazioni. 2. Il seggio opera con la presenza minima di quattro componenti tra cui il Presidente o il Vice-Presidente. 3. L'elettore iscritto negli elenchi viene identificato con l'esibizione del proprio documento di identità o per dichiarata conoscenza da parte di uno dei componenti il seggio. Al momento del voto appone la sua firma nell'apposito elenco. 4. Deve essere garantita l'integrità e la segretezza del voto. 5. L'elettore esprime il suo voto mediante apposita scheda recante i nomi dei candidati, ciascuno dei quali affiancato da apposita casella. 6. L'elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella posta a fianco del nome del candidato prescelto. 7. Sono nulle le schede con preferenze espresse per persone non candidate o quelle recanti più preferenze ovvero segni di riconoscimento; la preferenza si considera validamente espressa se la casella del candidato prescelto contiene la parte preponderante della barratura. 8. Ognuna delle tre componenti di elettori (professori ordinari, professori associati e ricercatori; personale tecnico-amministrativo; studenti e studentesse) ha proprio elenco dei votanti, propria urna, proprio colore di scheda. 9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del presente Regolamento.	1. Il Presidente di seggio sovrintende alle operazioni di voto e può adottare ogni provvedimento necessario per l'ordinato e regolare svolgimento delle votazioni. 2. Il seggio opera con la presenza minima di quattro componenti tra cui il Presidente o il Vice-Presidente. 3. L'elettore iscritto negli elenchi viene identificato con l'esibizione del proprio documento di identità o per dichiarata conoscenza da parte di uno dei componenti il seggio. Al momento del voto appone la sua firma nell'apposito elenco. 4. Deve essere garantita l'integrità e la segretezza del voto. 5. L'elettore esprime il suo voto mediante apposita scheda recante i nomi dei candidati, ciascuno dei quali affiancato da apposita casella. 6. L'elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella posta a fianco del nome del candidato prescelto. 7. Sono nulle le schede con preferenze espresse per persone non candidate o quelle recanti più preferenze ovvero segni di riconoscimento; la preferenza si considera validamente espressa se la casella del candidato prescelto contiene la parte preponderante della barratura. 8. Ognuna delle tre componenti di elettori (professori ordinari, professori associati e ricercatori; personale tecnico-amministrativo; studenti e studentesse) ha proprio elenco dei votanti, propria urna, proprio colore di scheda. ~~9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del presente Regolamento.~~
Articolo 10 **Operazioni preliminari allo scrutinio** 1. Il seggio, nella composizione di tutti i suoi componenti, documentata da apposito verbale, prima ancora di aprire le urne, verifica sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto quanti siano gli elettori che hanno votato. 2. Si aprono le urne e si verifica la corrispondenza tra il numero di coloro che hanno apposto la firma sul relativo elenco e il numero delle schede contenute nelle singole urne.	**Articolo 10** **Operazioni preliminari allo scrutinio** 1. Il seggio, nella composizione di tutti i suoi componenti, documentata da apposito verbale, prima ancora di aprire le urne, verifica sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto quanti siano gli elettori che hanno votato. 2. Si aprono le urne e si verifica la corrispondenza tra il numero di coloro che hanno apposto la firma sul relativo elenco e il numero delle schede contenute nelle singole urne.

Articolo 11 **Scrutinio** 1. Lo scrutinio avviene per componente con il seguente ordine: a) professori ordinari, professori associati e ricercatori; b) personale tecnico-amministrativo; c) studenti e studentesse. Si procede nel seguente modo, considerando voti espressi anche le schede bianche e i voti nulli: A. Si calcola, per ogni componente di elettori, il totale dei voti espressi, le schede bianche, i voti nulli e i voti validi ottenuti dai singoli candidati. B. Si calcola, per ogni componente di elettori, la percentuale ottenuta da ogni candidato sul totale dei voti espressi. L'arrotondamento è sempre fatto a due cifre decimali, approssimando la seconda cifra all'unità superiore se la terza è pari o superiore a 5, lasciandola invece inalterata se la terza cifra è inferiore a 5. C. Per ogni componente di elettori, si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per il peso attribuito dallo statuto alla componente stessa; vale a dire: 1. per i voti espressi dai professori ordinari ed associati e dai ricercatori si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,7; 2. per i voti espressi dal personale tecnico-amministrativo si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,2; 3. per i voti espressi dagli studenti e dalle studentesse si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,1. D. Per ogni candidato si sommano	**Articolo 11** **Scrutinio** 1. Lo scrutinio avviene per componente con il seguente ordine: a) professori ordinari, professori associati e ricercatori; b) personale tecnico-amministrativo; c) studenti e studentesse. Si procede nel seguente modo, considerando voti espressi anche le schede bianche e i voti nulli: A. Si calcola, per ogni componente di elettori, il totale dei voti espressi, le schede bianche, i voti nulli e i voti validi ottenuti dai singoli candidati. B. Si calcola, per ogni componente di elettori, la percentuale ottenuta da ogni candidato sul totale dei voti espressi. L'arrotondamento è sempre fatto a due cifre decimali, approssimando la seconda cifra all'unità superiore se la terza è pari o superiore a 5, lasciandola invece inalterata se la terza cifra è inferiore a 5. C. Per ogni componente di elettori, si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per il peso attribuito dallo statuto alla componente stessa; vale a dire: 1. per i voti espressi dai professori ordinari ed associati e dai ricercatori si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per ~~0,7~~ **0,75**; 2. per i voti espressi dal personale tecnico-amministrativo si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,2; 3. per i voti espressi dagli studenti e dalle studentesse si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per ~~0,1~~ **0,05**. D. Per ogni candidato si sommano

le percentuali pesate ottenute in ogni componente e la maggioranza assoluta si realizza con il superamento della percentuale del 50%. 2. Nella prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi, calcolati come indicato al punto precedente, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 3. In caso di mancata elezione o di mancato raggiungimento del *quorum* si procederà con il sistema del ballottaggio, a distanza di non più di dieci giorni dalla prima votazione, fra i due candidati che nella votazione abbiano riportato le percentuali più elevate. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.	le percentuali pesate ottenute in ogni componente e la maggioranza assoluta si realizza con il superamento della percentuale del 50%. 2. Nella prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi, calcolati come indicato al punto precedente, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 3. In caso di mancata elezione o di mancato raggiungimento del *quorum* si procederà con il sistema del ballottaggio, a distanza di non più di dieci giorni dalla prima votazione, fra i due candidati che nella votazione abbiano riportato le percentuali più elevate. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore parità, quello con ~~maggiore~~ **minore** anzianità anagrafica.
Articolo 12 **Commissione Elettorale** 1. Il Decano nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale con compiti di verifica della regolarità delle procedure e delle operazioni elettorali. 2. La Commissione è così composta: a) da due professori ordinari di discipline giuridiche, scelti dal Senato Accademico; il più anziano di essi ne è il Presidente; b) dal Direttore Generale; c) da un'unità del personale tecnico-amministrativo, con funzioni di segretario, scelto dagli eletti in Senato Accademico, su proposta del Direttore Generale; d) da un rappresentante degli studenti e delle studentesse eletto in Senato Accademico ed indicato dal Consiglio degli studenti; 3. Nel decreto sono nominati anche i supplenti per le categorie individuate. 4. La Commissione riceve i ricorsi da presentare entro tre giorni dalla data delle elezioni e si pronuncia entro i tre giorni successivi. La decisione della Commissione è definitiva.	**Articolo 12** **Commissione Elettorale** 1. Il Decano nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale con compiti di verifica della regolarità delle procedure e delle operazioni elettorali. 2. La Commissione è così composta: a) da due professori ordinari di discipline giuridiche, scelti dal Senato Accademico; il più anziano di essi ne è il Presidente; b) dal Direttore Generale; c) da un'unità del personale tecnico-amministrativo, con funzioni di segretario, scelto dagli eletti in Senato Accademico, su proposta del Direttore Generale; d) da un rappresentante degli studenti e delle studentesse eletto in Senato Accademico ed indicato dal Consiglio degli studenti; 3. Nel decreto sono nominati anche i supplenti per le categorie individuate. 4. La Commissione riceve i ricorsi da presentare entro tre giorni dalla data delle elezioni e si pronuncia entro i tre giorni successivi. La decisione della Commissione è definitiva.
Articolo 13	**Articolo 13**

Nomina dell'eletto 1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. E' nominato con proprio decreto dal Ministro competente ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. 2. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina. In tal caso il Rettore resta in carica fino al termine del quinto anno accademico successivo a quello in cui è entrato in carica.	**~~Nomina~~ Proclamazione e nomina dell'eletto** 1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. E' nominato **per un sessennio** con ~~proprio~~ decreto ~~dal~~ **del** Ministro competente ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico **successivo all'elezione**. 2. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina. In tal caso il Rettore resta in carica fino al termine del quinto anno accademico successivo a quello in cui è entrato in carica.
Articolo 14 **Decorrenza e durata del mandato** 1. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile, salvo quanto previsto dall'articolo 13.	**Articolo 14** **Decorrenza e durata del mandato** 1. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile, salvo quanto previsto dall'articolo 13.
TITOLO III **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI CENTRALI** **CAPO I** **NORME COMUNI**	**TITOLO III** **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI CENTRALI** **CAPO I** **NORME COMUNI**
Articolo 15 **Oggetto** 1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi della vigente normativa statutaria, le modalità di elezione del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse in seno agli organi centrali dell'Ateneo. 2. Le elezioni delle componenti elettive dell'Ateneo si svolgono secondo le modalità previste dai successivi capi.	**Articolo 15** **Oggetto** 1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi della vigente normativa statutaria, le modalità di elezione del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse in seno agli organi centrali dell'Ateneo. 2. Le elezioni delle componenti elettive dell'Ateneo si svolgono secondo le modalità previste dai successivi capi.
Articolo 16 **Esclusioni** 1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio o dalla qualità di studente/studentessa per provvedimento penale o disciplinare.	**Articolo 16** **Esclusioni** 1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio o dalla qualità di studente/studentessa per provvedimento penale o disciplinare.
Articolo 17 **Seggi elettorali e commissioni di seggio** 1. La composizione, il numero e l'eventuale articolazione dei seggi in sezioni, nonché la lo-	**Articolo 17** **Seggi elettorali e commissioni di seggio** 1. La composizione, il numero e l'eventuale articolazione dei seggi in sezioni, nonché la lo-

ro ubicazione e la previsione degli eventuali supplenti devono essere determinati in funzione del numero degli aventi diritto al voto e degli impegni istituzionali del personale chiamato a comporre i seggi medesimi. 2. Gli uffici di seggio sono nominati con decreto del Rettore.	ro ubicazione e la previsione degli eventuali supplenti devono essere determinati in funzione del numero degli aventi diritto al voto e degli impegni istituzionali del personale chiamato a comporre i seggi medesimi. 2. Gli uffici di seggio sono nominati con decreto del Rettore.
Articolo 18 **Elenchi dei votanti** 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, nei termini indicati nei successivi capi, prima della data delle elezioni, mediante deposito presso l'Ufficio competente, nonché tramite pubblicazione in un'apposita pagina del sito *web* dell'Ateneo. 2. Salve specifiche disposizioni, eventuali indebite omissioni o inclusioni possono essere segnalate, da ciascuno degli aventi diritto al voto, alla Commissione Elettorale Centrale, attraverso la procedura di reclamo di cui all'Articolo 23 del presente Regolamento. I meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.	**Articolo 18** **Elenchi dei votanti** 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, nei termini indicati nei successivi capi, prima della data delle elezioni, mediante deposito presso l'Ufficio competente, nonché tramite pubblicazione in un'apposita pagina del sito *web* dell'Ateneo. 2. Salve specifiche disposizioni, eventuali indebite omissioni o inclusioni possono essere segnalate, da ciascuno degli aventi diritto al voto, alla Commissione Elettorale Centrale, attraverso la procedura di reclamo di cui all'Articolo 23 del presente Regolamento. I meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.
Articolo 19 **Indizione delle votazioni** 1. Salve specifiche disposizioni, le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e consultabile sul sito *web* dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale è immediatamente trasmesso per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.	**Articolo 19** **Indizione delle votazioni** 1. Salve specifiche disposizioni, le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e consultabile sul sito *web* dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale è immediatamente trasmesso per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.
Articolo 20 **Propaganda elettorale** 1. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie funzioni, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei. 2. Sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali. 3. Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno e nei pressi degli edifici universitari.	**Articolo 20** **Propaganda elettorale** 1. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie funzioni, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei. 2. Sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali. 3. Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno e nei pressi degli edifici universitari.

Articolo 21 **Commissione Elettorale Centrale** 1. Il Rettore provvede, con proprio decreto, sentito il Senato Accademico, a istituire la Commissione Elettorale Centrale, che ha il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali, di decidere sui reclami a essa presentati e di approvare gli atti della procedura elettorale. 2. La Commissione è composta da: a) un professore ordinario di materie giuridiche, che assume le funzioni di Presidente; b) un professore associato; c) un ricercatore; d) un'unità del personale tecnico-amministrativo; e) un rappresentante degli studenti e delle studentesse, scelto dal Senato Accademico in una terna, proposta dal Consiglio degli studenti, i cui nominativi siano esterni ad esso. 3. La Commissione resta in carica due anni. 4. Non può far parte della Commissione Elettorale Centrale chi si presenti come candidato.	**Articolo 21** **Commissione Elettorale Centrale** 1. Il Rettore provvede, con proprio decreto, sentito il Senato Accademico, a istituire la Commissione Elettorale Centrale, che ha il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali, di decidere sui reclami a essa presentati e di approvare gli atti della procedura elettorale. 2. La Commissione è composta da: a) un professore ordinario di materie giuridiche, che assume le funzioni di Presidente; b) un professore associato; c) un ricercatore; d) un'unità del personale tecnico-amministrativo**, che assume le funzioni di Segretario**; e) un rappresentante degli studenti e delle studentesse, scelto dal Senato Accademico in una terna, proposta dal Consiglio degli studenti, i cui nominativi siano esterni ad esso. 3. La Commissione resta in carica due anni. 4. Non può far parte della Commissione Elettorale Centrale chi si presenti come candidato.
Articolo 22 **Procedure e modalità operative di voto** 1. L'espressione del voto può avvenire per via cartacea o informatica. Le modalità della votazione per via informatica sono disciplinate da apposito regolamento. 2. Deve essere garantita la segretezza e l'integrità del voto. 3. Il Presidente garantisce il mantenimento dell'ordine nel seggio elettorale, dispone l'allontanamento dell'elettore o del rappresentante di lista che turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto e/o svolge propaganda, sospende le operazioni elettorali in caso di disordini o incidenti, provvede alla segnalazione all'Autorità competente in caso di ipotesi di reato. 4. L'elettore deve presentarsi al seggio per il riconoscimento che può avvenire tramite documento d'identità o per conoscenza diretta da parte di uno dei componenti il seggio.	**Articolo 22** **Procedure e modalità operative di voto** 1. L'espressione del voto può avvenire per via cartacea o informatica. Le modalità della votazione per via informatica sono disciplinate da apposito regolamento. 2. Deve essere garantita la segretezza e l'integrità del voto. 3. Il Presidente garantisce il mantenimento dell'ordine nel seggio elettorale, dispone l'allontanamento dell'elettore o del rappresentante di lista che turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto e/o svolge propaganda, sospende le operazioni elettorali in caso di disordini o incidenti, provvede alla segnalazione all'Autorità competente in caso di ipotesi di reato. 4. L'elettore deve presentarsi al seggio per il riconoscimento che può avvenire tramite documento d'identità o per conoscenza diretta da parte di uno dei componenti il seggio.
Articolo 23	**Articolo 23**

Procedure di reclamo 1. Il reclamo concernente le operazioni elettorali deve essere presentato entro tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento alla quale si riferisce. 2. Il termine per la presentazione del reclamo decorre dalla data in cui l'atto conclusivo è reso pubblico. 3. Sul reclamo decide, entro cinque giorni dalla presentazione, la Commissione Elettorale Centrale. Essa provvede all'immediata notificazione della decisione all'interessato presso la sua sede di servizio o, per gli studenti e per le studentesse, presso la segreteria studenti di appartenenza. 4. Avverso la decisione della Commissione è ammesso, entro tre giorni dal suo ricevimento, ulteriore reclamo alla Commissione Elettorale d'Appello, la quale decide in via definitiva nei cinque giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la conclusione del procedimento. La Commissione Elettorale d'Appello è composta da due professori di materie giuridiche, nominati dal Senato Accademico, e dal Direttore Generale. La Commissione resta in carica due anni. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del personale tecnico-amministrativo indicato dal Direttore Generale. 6. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alle conseguenti nomine, esclusivamente gli elettori che abbiano partecipato alle votazioni. **Articolo 24** **Nomina e durata del mandato** 1. Gli eletti nel Senato Accademico sono nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° novembre successivo alle votazioni e rimangono in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte, salvo le previsioni di cui agli articoli 34, 44, 45 e 61 del presente regolamento. 2. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° gennaio successivo alle votazioni e rimangono in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte, salvo le previ-	**Procedure di reclamo** 1. Il reclamo concernente le operazioni elettorali deve essere presentato entro tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento alla quale si riferisce. 2. Il termine per la presentazione del reclamo decorre dalla data in cui l'atto conclusivo è reso pubblico. 3. Sul reclamo decide, entro cinque giorni dalla presentazione, la Commissione Elettorale Centrale. Essa provvede all'immediata notificazione della decisione all'interessato presso la sua sede di servizio o, per gli studenti e per le studentesse, presso la segreteria studenti di appartenenza. 4. Avverso la decisione della Commissione è ammesso, entro tre giorni dal suo ricevimento, ulteriore reclamo alla Commissione Elettorale d'Appello, la quale decide in via definitiva nei cinque giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la conclusione del procedimento. La Commissione Elettorale d'Appello è composta da due professori di materie giuridiche, nominati dal Senato Accademico, e dal Direttore Generale. La Commissione resta in carica due anni. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del personale tecnico-amministrativo indicato dal Direttore Generale. 6. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alle conseguenti nomine, esclusivamente gli elettori che abbiano partecipato alle votazioni. **Articolo 24** **Nomina e durata del mandato** 1. Gli eletti nel Senato Accademico sono nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° novembre successivo alle votazioni e rimangono in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte, salvo le previsioni di cui agli articoli 34, 44, 45 e 61 del presente regolamento. 2. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° gennaio successivo alle votazioni e rimangono in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte, salvo le previ-

sioni di cui agli articoli 34, 44, 45 e 61 del presente regolamento.

CAPO II
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 25
Modalità per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico

1. Ai fini delle disposizioni dello Statuto che fanno riferimento alle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, rilevano tre aree: Scientifica, Umanistica e Giuridico-Economico-Politico-Sociale (G.E.P.S.).
    - Per Area Scientifica si intendono le Aree da 01 a 09 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n.240).
    - Per Area Umanistica si intendono le Aree da 10 a 11 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n.240).
    - Per Area G.E.P.S. si intendono le Aree da 12 a 14 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n.240).
2. I Dipartimenti sono raggruppati in una delle predette tre aree in base ai settori scientifico-disciplinari, in esse inclusi, in cui è inquadrato il numero più elevato di docenti afferenti al medesimo Dipartimento.
3. Per l'elezione dei dodici rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico si procederà prima all'elezione dei Direttori di Dipartimento, poi dei professori associati e ricercatori, infine, se necessario, all'elezione dei professori ordinari.
4. I Direttori di Dipartimento, in numero minimo di quattro e in numero massimo di nove,

sioni di cui agli articoli 34, 44, 45 e 61 del presente regolamento.

CAPO II
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 25
Modalità per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico

1. Ai fini delle disposizioni dello Statuto che fanno riferimento alle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, rilevano tre aree: Scientifica, Umanistica e Giuridico-Economico-Politico-Sociale (G.E.P.S.).
    - Per Area Scientifica si intendono le Aree da 01 a 09 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n.240).
    - Per Area Umanistica si intendono le Aree da 10 a 11 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n.240).
    - Per Area G.E.P.S. si intendono le Aree da 12 a 14 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n.240).
2. I Dipartimenti sono raggruppati in una delle predette tre aree in base ai settori scientifico-disciplinari, in esse inclusi, in cui è inquadrato il numero più elevato di docenti afferenti al medesimo Dipartimento.
3. Per l'elezione dei dodici rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico si procederà prima all'elezione dei Direttori di Dipartimento, poi dei professori associati e ricercatori, infine, se necessario, all'elezione dei professori ordinari.
4. I Direttori di Dipartimento, in numero minimo di quattro e in numero massimo di nove,

vengono eletti in Senato Accademico se ottengono il voto di più del 33% del numero minimo di docenti necessari per costituire un Dipartimento ai sensi dello Statuto vigente. Nel caso in cui non raggiungano tale percentuale almeno quattro Direttori, sono eletti i quattro Direttori che hanno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui raggiungano tale percentuale più di nove Direttori, sono eletti i nove Direttori che hanno avuto il maggior numero di voti. Votano indistintamente in un'unica urna tutti gli aventi diritto. 5. Assicurando che il numero complessivo di eletti in Senato Accademico risulti uguale per ognuna delle tre Aree dell'Ateneo e garantendo comunque la presenza di almeno un professore associato e di un ricercatore, vengono poi eletti i professori associati e i ricercatori. A tal fine il numero totale degli eleggibili risulta dall'obbligo di avere complessivamente non meno di tre e non più di sei professori associati o ricercatori nel Senato Accademico, tenuto conto dei professori associati già eletti come Direttori di Dipartimento. Qualora tra i Direttori di Dipartimento risultassero eletti oltre cinque professori associati, il numero massimo previsto al presente comma viene elevato in modo da risultare pari al numero dei Direttori di Dipartimento con qualifica di professore associato più un posto da riservare ad un ricercatore. Votano indistintamente in un'unica urna tutti i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori. 6. Ai fini dei commi precedenti si procede come segue: a) Il Rettore indice con unico Decreto Rettorale, almeno sessanta giorni prima, le votazioni di cui al comma 4 e al comma 5, stabilendo la data in cui avviene l'elezione dei Direttori di Dipartimento prevista al comma 4 del presente articolo. Il medesimo Decreto Rettorale fissa, altresì, la data delle elezioni dei rappresentanti secondo quanto previsto al comma 5. Un successivo Decreto Rettorale, emanato immediatamente dopo l'elezione in Senato Accademico dei Direttori di Dipartimento, stabilisce il numero de-	vengono eletti in Senato Accademico se ottengono il voto di più del 33% del numero minimo di docenti necessari per costituire un Dipartimento ai sensi dello Statuto vigente. Nel caso in cui non raggiungano tale percentuale almeno quattro Direttori, sono eletti i quattro Direttori che hanno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui raggiungano tale percentuale più di nove Direttori, sono eletti i nove Direttori che hanno avuto il maggior numero di voti. Votano indistintamente in un'unica urna tutti gli aventi diritto. 5. Assicurando che il numero complessivo di eletti in Senato Accademico risulti uguale per ognuna delle tre Aree dell'Ateneo e garantendo comunque la presenza di almeno un professore associato e di un ricercatore, vengono poi eletti i professori associati e i ricercatori. A tal fine il numero totale degli eleggibili risulta dall'obbligo di avere complessivamente non meno di tre e non più di sei professori associati o ricercatori nel Senato Accademico, tenuto conto dei professori associati già eletti come Direttori di Dipartimento. Qualora tra i Direttori di Dipartimento risultassero eletti oltre cinque professori associati, il numero massimo previsto al presente comma viene elevato in modo da risultare pari al numero dei Direttori di Dipartimento con qualifica di professore associato più un posto da riservare ad un ricercatore. Votano indistintamente in un'unica urna tutti i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori. 6. Ai fini dei commi precedenti si procede come segue: a) Il Rettore indice con unico Decreto Rettorale, almeno sessanta giorni prima, le votazioni di cui al comma 4 e al comma 5, stabilendo la data in cui avviene l'elezione dei Direttori di Dipartimento prevista al comma 4 del presente articolo. Il medesimo Decreto Rettorale fissa, altresì, la data delle elezioni dei rappresentanti secondo quanto previsto al comma 5. Un successivo Decreto Rettorale, emanato immediatamente dopo l'elezione in Senato Accademico dei Direttori di Dipartimento, stabilisce il numero de-

gli eleggibili di cui al comma 5 del presente articolo. b) Ai fini del comma 5 del presente articolo le operazioni di scrutinio si svolgono con le seguenti modalità: - Si scrutinano le schede. - E' eletto il più votato, se eleggibile ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a). In caso contrario è eletto il più votato di altra Area, con analogo vincolo. - Sono eletti gli altri candidati più votati, se eleggibili ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a) fino al numero massimo di candidati da eleggere. - Qualora i candidati più votati appartengano tutti alla stessa categoria, colui tra di essi che ha ricevuto il minor numero di voti è sostituito con il più votato di categoria diversa, eleggibile ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a). - In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano d'età. 7. Qualora il numero di Direttori di Dipartimento e di professori associati e ricercatori eletti risulti complessivamente inferiore a dodici, il Rettore indice entro quindici giorni le votazioni suppletive per eleggere un numero di professori ordinari pari al numero dei membri ancora da eleggere. Nelle elezioni suppletive viene seguita una procedura analoga a quella prevista alla lettera b) del precedente comma 6, con le modalità di cui al comma 5, ultimo periodo, del presente articolo. 8. In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano d'età. **Articolo 26** **Elettorato e elenchi dei votanti** 1. Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento il corpo elettorale è unico e costituito dall'insieme dei membri dei Consigli di Dipar-	gli eleggibili di cui al comma 5 del presente articolo. b) Ai fini del comma 5 del presente articolo le operazioni di scrutinio si svolgono con le seguenti modalità: - Si scrutinano le schede. - E' eletto il più votato, se eleggibile ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a). In caso contrario è eletto il più votato di altra Area, con analogo vincolo. - Sono eletti gli altri candidati più votati, se eleggibili ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a) fino al numero massimo di candidati da eleggere. - Qualora i candidati più votati appartengano tutti alla stessa categoria, colui tra di essi che ha ricevuto il minor numero di voti è sostituito con il più votato di categoria diversa, eleggibile ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a). - In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano d'età. 7. Qualora il numero di Direttori di Dipartimento e di professori associati e ricercatori eletti risulti complessivamente inferiore a dodici, il Rettore indice entro quindici giorni le votazioni suppletive per eleggere un numero di professori ordinari pari al numero dei membri ancora da eleggere. Nelle elezioni suppletive viene seguita una procedura analoga a quella prevista alla lettera b) del precedente comma 6, con le modalità di cui al comma 5, ultimo periodo, del presente articolo. 8. In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano d'età. **Articolo 26** **Elettorato e elenchi dei votanti** 1. Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento il corpo elettorale è unico e costituito dall'insieme dei membri dei Consigli di Dipar-

timento. 2. Per l'elezione dei docenti il corpo elettorale è unico e costituito dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato. 3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 4. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1. 5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.	timento. 2. Per l'elezione dei docenti il corpo elettorale è unico e costituito dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato. 3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 4. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1. 5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.
Articolo 27 **Candidature** 1. Le candidature quali rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico, ad esclusione dei Direttori di Dipartimento, devono essere presentate presso l'Ufficio competente mediante apposita dichiarazione personale, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni.	**Articolo 27** **Candidature** 1. Le candidature quali rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico, ad esclusione dei Direttori di Dipartimento, devono essere presentate presso l'Ufficio competente mediante apposita dichiarazione personale, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni.
Articolo 28 **Seggio elettorale** 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce il seggio elettorale. 2. Il seggio è composto da: a) un professore ordinario, che assume le funzioni di Presidente; b) un professore associato; c) un ricercatore; d) una unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, che assume le funzioni di segretario. 3. Il Decreto Rettorale di costituzione del seggio indica i membri titolari e i rispettivi supplenti. 4. Non può far parte del seggio chi si sia presentato quale candidato. 5. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. 6. Il seggio opera validamente qualora siano	**Articolo 28** **Seggio elettorale** 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce il seggio elettorale. 2. Il seggio è composto da: a) un professore ordinario, che assume le funzioni di Presidente; b) un professore associato; c) un ricercatore; d) una unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, che assume le funzioni di segretario. ~~3. Il Decreto Rettorale di costituzione del seggio indica i membri titolari e i rispettivi supplenti.~~ ~~4.~~ **3.** Non può far parte del seggio chi si sia presentato quale candidato. ~~5.~~ **4.** In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. ~~6.~~ **5.** Il seggio opera validamente qualora siano

presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.	presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.
Articolo 29 **Espressione del voto ed operazioni di voto** 1. Con esclusione dell'elezione dei Direttori di Dipartimento (per i quali è prevista un'unica preferenza), ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento. 2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.	**Articolo 29** **Espressione del voto ed operazioni di voto** 1. Con esclusione dell'elezione dei Direttori di Dipartimento (per i quali è prevista un'unica preferenza), ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento. ~~2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.~~
Articolo 30 **Scrutinio** 1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio. 2. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.	**Articolo 30** **Scrutinio** 1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio. 2. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.
Articolo 31 **Casi di nullità** 1. Sono dichiarate nulle le schede che: a) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso; b) contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel presente Regolamento; c) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal Segretario; d) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.	**Articolo 31** **Casi di nullità** 1. Sono dichiarate nulle le schede che: a) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso; b) contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel presente Regolamento; c) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal Segretario; d) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.

Articolo 32 **Validità delle elezioni** 1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. 2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima. 3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*. 4. La presentazione di ulteriori candidature è ammessa fino a sette giorni prima della data di svolgimento dell'elezione suppletiva.	**Articolo 32** **Validità delle elezioni** 1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. 2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima. 3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*. 4. La presentazione di ulteriori candidature è ammessa fino a sette giorni prima della data di svolgimento dell'elezione suppletiva.
Articolo 33 **Proclamazione degli eletti** 1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l'esito con decreto pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.	**Articolo 33** **Proclamazione e nomina degli eletti** 1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l'esito con decreto pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo. **2. Concluse le eventuali procedure di reclamo di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, gli eletti sono nominati con Decreto Rettorale pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.**
Articolo 34 **Rinuncia e nuova elezione** 1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza per qualsiasi causa, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di Direttore di Dipartimento, si procede alla sostituzione mediante elezioni suppletive per il periodo restante fino alla scadenza del Senato, secondo le modalità di cui all'articolo 25.	**Articolo 34** **Rinuncia e nuova elezione** 1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza per qualsiasi causa, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di Direttore di Dipartimento, si procede alla sostituzione mediante elezioni suppletive per il periodo restante fino alla scadenza del Senato, secondo le modalità di cui all'articolo 25.
CAPO III **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO**	**CAPO III** **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO**
Articolo 35	**Articolo 35**

Elettorato attivo e passivo 1. Il Rettore indice con proprio decreto, almeno sessanta giorni prima, le votazioni. 2. Per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico ha diritto al voto il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione. 3. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1. **Articolo 36** **Elenchi dei votanti** 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2. **Articolo 37** **Candidature, presentazione, raccolta delle firme, pubblicazione delle candidature** 1. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico si svolge sulla base di candidature ufficiali. 2. Sono legittimati a presentare la candidatura tutti coloro che godono dell'elettorato passivo. 3. Ciascuna candidatura, pena inammissibilità della stessa, deve essere presentata presso l'Ufficio competente, almeno venti giorni prima dell'inizio delle votazioni. 4. Le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno 20 sostenitori, a pena di nullità, con le rispettive sottoscrizioni autenticate; l'autenticazione avviene presso gli Uffici indicati in sede di Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. 5. L'Ufficio competente rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della candidatura, indicando la data e l'ora della medesima. 6. I sostenitori delle candidature debbono figurare negli elenchi dei votanti. 7. Nessun candidato può sottoscrivere la propria candidatura né quella di altri. 8. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati chiaramente il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita.	**Elettorato attivo e passivo** 1. Il Rettore indice con proprio decreto, almeno sessanta giorni prima, le votazioni. 2. Per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico ha diritto al voto il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione. 3. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1. **Articolo 36** **Elenchi dei votanti** 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2. **Articolo 37** **Candidature, presentazione, raccolta delle firme, pubblicazione delle candidature** 1. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico si svolge sulla base di candidature ufficiali. 2. Sono legittimati a presentare la candidatura tutti coloro che godono dell'elettorato passivo. 3. Ciascuna candidatura, pena inammissibilità della stessa, deve essere presentata presso l'Ufficio competente, almeno venti giorni prima dell'inizio delle votazioni. 4. Le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno 20 sostenitori, a pena di nullità, con le rispettive sottoscrizioni autenticate; l'autenticazione avviene presso gli Uffici indicati in sede di Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. 5. L'Ufficio competente rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della candidatura, indicando la data e l'ora della medesima. 6. I sostenitori delle candidature debbono figurare negli elenchi dei votanti. 7. Nessun candidato può sottoscrivere la propria candidatura né quella di altri. 8. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati chiaramente il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita.

9. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle. 10. Ogni elettore può sostenere una candidatura. La sottoscrizione di più di una candidatura rende nulle le sottoscrizioni effettuate. 11. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni è effettuato dall'Ufficio competente. Avverso le decisioni assunte dall'Ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. La Commissione si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione. 12. La pubblicazione delle candidature avviene mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo e mediante affissione, almeno cinque giorni prima del voto, di manifesti esposti in appositi spazi dell'Ateneo. I manifesti recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione.	9. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle. 10. Ogni elettore può sostenere una candidatura. La sottoscrizione di più di una candidatura rende nulle le sottoscrizioni effettuate. 11. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni è effettuato dall'Ufficio competente. Avverso le decisioni assunte dall'Ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. La Commissione si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione. 12. La pubblicazione delle candidature avviene mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo e mediante affissione, almeno cinque giorni prima del voto, di manifesti esposti in appositi spazi dell'Ateneo. I manifesti recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione.
Articolo 38 **Seggio elettorale** 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce il seggio elettorale. 2. Il seggio è composto da tre membri appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale di costituzione del seggio indica i membri titolari, i supplenti e il Presidente. Il dipendente con la maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di Vice-Presidente, mentre quello con la minore anzianità di servizio svolge il compito di Segretario. 3. Non può far parte del seggio elettorale chi si sia presentato come candidato. 4. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. 5. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno due dei suoi componenti.	**Articolo 38** **Seggio elettorale** 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce il seggio elettorale, **composto da tre membri appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, indicandone il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.** ~~2. Il seggio è composto da tre membri appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale di costituzione del seggio indica i membri titolari, i supplenti e il Presidente. Il dipendente con la maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di Vice-Presidente, mentre quello con la minore anzianità di servizio svolge il compito di Segretario.~~ ~~3.~~ **2.** Non può far parte del seggio elettorale chi si sia presentato come candidato. ~~4.~~ **3.** In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. ~~5.~~ **4.** Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno due dei suoi componenti.
Articolo 39 **Espressione del voto e operazioni di voto** 1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto,	**Articolo 39** **Espressione del voto e operazioni di voto** 1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto,

nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto. 2. Le schede elettorali riportano elencati tutti i candidati. 3. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con un segno da apporre, con la matita ricevuta dal componente del seggio, nello spazio contenente il nome del candidato. 4. Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. 5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento. 6. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.	nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto. 2. Le schede elettorali riportano elencati tutti i candidati. 3. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con un segno da apporre, con la matita ricevuta dal componente del seggio, nello spazio contenente il nome del candidato. 4. Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. 5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento. ~~6. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.~~
Articolo 40 **Scrutinio** 1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. 2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta eletto il candidato che abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.	**Articolo 40** **Scrutinio** 1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. 2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta eletto il candidato che abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
Articolo 41 **Casi di nullità** 1. Sono dichiarate nulle le schede che:	**Articolo 41** **Casi di nullità** 1. Sono dichiarate nulle le schede che:

a) non offrono possibilità di identificare la candidatura prescelta; b) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal segretario; c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto; d) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso.	a) non offrono possibilità di identificare la candidatura prescelta; b) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal segretario; c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto; d) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso.
Articolo 42 **Validità delle elezioni** 1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. 2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima. 3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*. 4. La presentazione di altre candidature è ammessa fino a sette giorni prima della data di svolgimento delle elezioni suppletive.	**Articolo 42** **Validità delle elezioni** 1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. 2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima. 3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*. 4. La presentazione di altre candidature è ammessa fino a sette giorni prima della data di svolgimento delle elezioni suppletive.
Articolo 43 **Proclamazione degli eletti** 1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l'esito con decreto reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.	**Articolo 43** **Proclamazione e nomina degli eletti** 1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l'esito con decreto reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. **2. Concluse le eventuali procedure di reclamo di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, gli eletti sono nominati con Decreto Rettorale pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.**
Articolo 44 **Rinuncia e nuova elezione** 1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa, subentra il	**Articolo 44** **Rinuncia e nuova elezione** 1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa, subentra il

primo dei non eletti. Se l'elenco degli eletti è esaurito, si procede a elezioni suppletive per il periodo restante fino alla conclusione del mandato.	primo dei non eletti. Se l'elenco degli eletti è esaurito, si procede a elezioni suppletive per il periodo restante fino alla conclusione del mandato.
CAPO IV **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL SENATO ACCADEMICO**	**CAPO IV** **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL SENATO ACCADEMICO**
	Articolo 45 **Indizione delle elezioni** **1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima del voto. Esse si svolgono nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 ottobre.** **2. Tale decreto indica il calendario delle votazioni, la rappresentanza da eleggere e il relativo numero degli eligendi, i requisiti per l'esercizio del diritto di voto, le modalità per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, le modalità e le scadenze per la presentazione delle liste elettorali, per l'accettazione delle candidature e per le sottoscrizioni delle liste elettorali, le modalità delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché ogni ulteriore indicazione utile inerente la procedura elettorale. Tutte le predette operazioni elettorali si svolgono telematicamente.**
Articolo 45 **Elettorato attivo e passivo** 1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima del voto. Esse si svolgono nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 ottobre. 2. Hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di proroga. 3. L'elettorato passivo è riservato: agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea triennale e magistrale, agli iscritti ai corsi di dottorato, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di	**Articolo ~~45~~ 46** **Elettorato attivo e passivo** ~~1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima del voto. Esse si svolgono nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 ottobre~~. ~~2.~~ **1.** Hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di proroga. ~~3.~~ **2.** L'elettorato passivo è riservato: agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea triennale e magistrale, agli iscritti ai corsi di dottorato, con esclusione di coloro che usufruiscono

proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010. 4. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'articolo 16, coloro che abbiano con l'Università liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici. 5. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.	dell'anno di proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010. ~~4.~~ **3.** Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'articolo 16, coloro che abbiano con l'Università liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici. ~~5.~~ **4.** Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.
Articolo 46 **Elenchi dei votanti** 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.	**Articolo ~~46~~ 47** **Elenchi dei votanti** 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.
Articolo 47 **Candidature** 1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse si svolge sulla base di candidature ufficiali. 2. Le candidature sono formalizzate attraverso la presentazione di liste elettorali tra loro concorrenti, secondo le modalità previste dal successivo articolo. 3. Nella lista elettorale, per ciascun candidato sono indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto ed il numero di matricola universitaria. I candidati sono contrassegnati con numeri arabi progressivi, al fine di determinare la precedenza in caso di parità di voti.	~~**Articolo 47**~~ ~~**Candidature**~~ ~~1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse si svolge sulla base di candidature ufficiali.~~ ~~2. Le candidature sono formalizzate attraverso la presentazione di liste elettorali tra loro concorrenti, secondo le modalità previste dal successivo articolo.~~ ~~3. Nella lista elettorale, per ciascun candidato sono indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto ed il numero di matricola universitaria. I candidati sono contrassegnati con numeri arabi progressivi, al fine di determinare la precedenza in caso di parità di voti.~~
Articolo 48 **Presentazione delle liste** 1. Sono legittimati a presentare liste elettorali gli studenti e le studentesse che godono dell'elettorato attivo secondo quanto disposto dall'articolo 45. Ciascuna lista, che contiene i nomi dei candidati alternati per sesso e in pari misura di sesso diverso, pena l'inammissibilità della stessa, deve essere presentata presso l'Ufficio competente, almeno ventidue giorni prima dell'inizio delle votazioni, da uno dei firmatari della stessa. Questi, in qualità di presentatore di lista, consegna all'Ufficio	~~**Articolo 48**~~ ~~**Presentazione delle liste**~~ ~~1. Sono legittimati a presentare liste elettorali gli studenti e le studentesse che godono dell'elettorato attivo secondo quanto disposto dall'articolo 45.~~ ~~Ciascuna lista, che contiene i nomi dei candidati alternati per sesso e in pari misura di sesso diverso, pena l'inammissibilità della stessa, deve essere presentata presso l'Ufficio competente, almeno ventidue giorni prima dell'inizio delle votazioni, da uno dei firmatari della stessa. Questi, in qualità di presentatore di lista, consegna all'Ufficio~~

competente: a) una dichiarazione contenente una sigla o una breve denominazione della lista, i propri dati anagrafici e il recapito personale, ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni; b) una lista contenente un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all'organo cui concorre la lista; c) le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura; d) l'elenco di coloro che sostengono la lista, con le rispettive sottoscrizioni autenticate; e) l'elenco di studenti e studentesse disponibili a far parte a titolo gratuito del seggio elettorale in qualità di scrutatori. 3. L'Ufficio competente rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della lista, indicando la data e l'ora della medesima. 4. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, il Rettore, previa segnalazione dell'Ufficio competente, invita il presentatore ufficiale a modificarla entro tre giorni, sotto pena di esclusione dalle elezioni. Entro lo stesso termine, e alle stesse condizioni, il presentatore ufficiale della lista deve eliminare ogni altra irregolarità segnalata dall'Ufficio competente e per la quale questo rivolga formale invito di regolarizzazione.	~~competente:~~ ~~a) una dichiarazione contenente una sigla o una breve denominazione della lista, i propri dati anagrafici e il recapito personale, ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni;~~ ~~b) una lista contenente un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all'organo cui concorre la lista;~~ ~~c) le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura;~~ ~~d) l'elenco di coloro che sostengono la lista, con le rispettive sottoscrizioni autenticate;~~ ~~e) l'elenco di studenti e studentesse disponibili a far parte a titolo gratuito del seggio elettorale in qualità di scrutatori.~~ ~~3. L'Ufficio competente rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della lista, indicando la data e l'ora della medesima.~~ ~~4. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, il Rettore, previa segnalazione dell'Ufficio competente, invita il presentatore ufficiale a modificarla entro tre giorni, sotto pena di esclusione dalle elezioni. Entro lo stesso termine, e alle stesse condizioni, il presentatore ufficiale della lista deve eliminare ogni altra irregolarità segnalata dall'Ufficio competente e per la quale questo rivolga formale invito di regolarizzazione.~~ **Articolo 48** **Presentazione delle liste elettorali ed accettazione delle candidature** **1. Ogni lista elettorale deve essere presentata, in qualità di presentatore ufficiale, da uno studente o studentessa che goda dell'elettorato attivo secondo quanto disposto dall'articolo 46 del presente Regolamento e che risulti firmatario della lista e non candidato.** **2. La presentazione delle liste deve essere effettuata nei termini e con le modalità indicate nel Decreto Rettorale di indizione. Per la presentazione di una lista si intendono le seguenti operazioni:** **- definizione della lista da parte del pre-**

	sentatore ufficiale, così come disposto dal comma successivo; **- presentazione delle candidature da parte del presentatore ufficiale;** **- accettazione delle candidature da parte dei candidati;** **- chiusura della lista da parte del presentatore ufficiale.** **3. Ciascuna lista elettorale deve essere contraddistinta da una sigla o una breve denominazione della lista e da un simbolo e contenere un numero di candidati non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all'organo cui concorre la lista.** **4. I candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome e nome, eventualmente il soprannome, la matricola, la data di nascita; devono essere in pari misura di sesso diverso; devono essere contrassegnati con numeri progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti.** **5. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista elettorale concorrente. Nell'ambito della stessa lista elettorale è consentita la candidatura per più organi.** **6. I candidati presentati dal presentatore ufficiale di lista dovranno accettare la propria candidatura entro la scadenza e con le modalità previste dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.** **7. Dopo l'accettazione di candidatura da parte dei candidati stessi, il presentatore ufficiale deve effettuare informaticamente l'operazione di chiusura della lista per ogni organo e, comunque, entro la scadenza e con le modalità previste dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.** **8. A seguito della chiusura delle liste da parte del presentatore ufficiale e prima dell'avvio delle sottoscrizioni, i candidati che non risultino in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo previsti dall'articolo 46 del presente Regolamento saranno esclusi dalla competizione elettorale e dovranno essere sostituiti dal presentatore ufficiale entro il termine perentorio di due giorni dalla segnalazione, pena l'annullamento della lista elettorale.**

	9. Nel caso in cui la sigla o breve denominazione o simbolo della lista risulti identica o confondibile a quella di altra lista presentata in precedenza o appaia scorretta o sconveniente, l'Ufficio competente lo segnala al presentatore ufficiale che deve procedere alla modifica, nel termine perentorio di due giorni, pena l'annullamento delle liste elettorali presentate nei vari organi. **10. Ogni lista è numerata dall'Ufficio competente con un numero progressivo che viene individuato con estrazione a sorte fra le liste presentate alla presenza dei presentatori ufficiali di lista o loro delegati.**
Articolo 49 **Raccolta e autenticazione delle firme. Regolarità** 1. Ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cento studenti o studentesse iscritti all'Università ed aventi diritto al voto. 2. Le sottoscrizioni devono essere autenticate. L'autenticazione avviene presso gli Uffici indicati in sede di Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. 3. I firmatari delle liste debbono figurare negli elenchi dei votanti. 4. Nessun candidato può sottoscrivere la lista in cui è candidato. 5. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati chiaramente il nome e il cognome dello studente, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea di appartenenza e il numero di matricola universitaria. 6. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle. 7. Ogni studente può sostenere una sola lista. La sottoscrizione di più di una lista rende nulle le sottoscrizioni effettuate. 8. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni di lista è effettuato dall'Ufficio competente. Avverso le decisioni assunte dall'Ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. La Com-	~~**Articolo 49**~~ ~~**Raccolta e autenticazione delle firme. Regolarità**~~ ~~1. Ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cento studenti o studentesse iscritti all'Università ed aventi diritto al voto.~~ ~~2. Le sottoscrizioni devono essere autenticate. L'autenticazione avviene presso gli Uffici indicati in sede di Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.~~ ~~3. I firmatari delle liste debbono figurare negli elenchi dei votanti.~~ ~~4. Nessun candidato può sottoscrivere la lista in cui è candidato.~~ ~~5. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati chiaramente il nome e il cognome dello studente, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea di appartenenza e il numero di matricola universitaria.~~ ~~6. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle.~~ ~~7. Ogni studente può sostenere una sola lista. La sottoscrizione di più di una lista rende nulle le sottoscrizioni effettuate.~~ ~~8. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni di lista è effettuato dall'Ufficio competente. Avverso le decisioni assunte dall'Ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. La Com-~~

missione si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione.	~~missione si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione.~~ **Articolo 49** **Sottoscrizione delle liste elettorali** **1. Entro i termini previsti nel Decreto Rettorale di indizione, gli studenti e le studentesse che godono dell'elettorato attivo possono sottoscrivere una sola lista elettorale.** **2. Ciascuna lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico dell'Università deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cento studenti o studentesse che godono dell'elettorato attivo secondo quanto disposto dall'articolo 46 del presente Regolamento.** **3. Il presentatore ufficiale non deve sottoscrivere la lista presentata, considerato che la sottoscrizione del presentatore è automaticamente conteggiata dal sistema informatico alla chiusura delle sottoscrizioni nei soli organi per i quali possiede l'elettorato attivo.** **4. A partire dalla fase di sottoscrizione, in qualsiasi momento, il presentatore ufficiale potrà visualizzare online il numero di sottoscrittori, ma non la loro identità.** **5. Nessuno studente può appoggiare con la propria sottoscrizione più di una lista concorrente.** **6. Nessun candidato può sottoscrivere la lista elettorale per cui è candidato.** **7. Dopo la chiusura delle sottoscrizioni, l'Ufficio competente accerta che sia stato raggiunto il numero di sottoscrizioni necessarie per la valida presentazione di ciascuna lista elettorale. Se il numero complessivo di sottoscrizioni risulta inferiore al minimo richiesto, la lista viene esclusa dall'Ufficio competente.**
Articolo 50 **Pubblicazione delle liste elettorali** 1. La pubblicazione delle liste elettorali dei candidati avviene mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo e mediante affissione, almeno cinque giorni prima del voto, di manife-	**Articolo 50** **Pubblicazione delle liste elettorali** 1. La pubblicazione delle liste elettorali dei candidati avviene mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo e mediante affissione, almeno cinque giorni prima del voto, di mani-

sti esposti in appositi spazi dell'Ateneo. I manifesti recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione.	festi esposti in appositi spazi dell'Ateneo. I manifesti recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione.
Articolo 51 **Propaganda elettorale** 1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono fissate, in conformità alla normativa vigente, da accordi stipulati tra la Commissione Elettorale Centrale ed i presentatori di lista, riuniti in apposito comitato il giorno successivo alla scadenza della data di presentazione delle liste. In base a tali accordi sono individuati dall'Ateneo appositi spazi per manifesti, pagine nel sito *web* ed aule per assemblee.	**Articolo 51** **Propaganda elettorale** 1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono fissate, in conformità alla normativa vigente, da accordi stipulati tra la Commissione Elettorale Centrale ed i presentatori di lista, riuniti in apposito comitato il giorno successivo alla scadenza della data di presentazione delle liste. In base a tali accordi sono individuati dall'Ateneo appositi spazi per manifesti, pagine nel sito *web* ed aule per assemblee.
Articolo 52 **Rappresentanti di lista** 1. Congiuntamente alla presentazione della lista e, comunque, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni, i presentatori di lista possono designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale ed un rappresentante di lista per la seduta di verifica dei risultati da parte della Commissione Elettorale Centrale.	**Articolo 52** **Rappresentanti di lista** 1. ~~Congiuntamente alla presentazione della lista e, comunque,~~ **A**lmeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni, i presentatori **ufficiali** di lista possono designare **presso l'Ufficio competente** un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale ed un rappresentante di lista per la seduta di verifica dei risultati da parte della Commissione Elettorale Centrale. **La qualifica di rappresentante di lista è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.**
Articolo 53 **Seggi elettorali** 1. Il Rettore, con proprio decreto, costituisce i seggi. Il decreto contiene anche l'indicazione dei rappresentanti di lista di cui all'articolo 52 del presente Regolamento. 2. Ciascun seggio è composto da: a) un Presidente, scelto tra i docenti dell'Università; b) un Vice-Presidente, scelto tra i docenti dell'Università; c) uno scrutatore, scelto dalla Commissione Elettorale Centrale tra gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti all'Università, con preferenza per quelli che abbiano manifestato la disponibilità a far parte della commissione di seg-	**Articolo 53** **Seggi elettorali** 1. Il Rettore, con proprio decreto, costituisce i seggi **elettorali**. Il Decreto **Rettorale** contiene anche l'indicazione ~~dei~~ **degli eventuali** rappresentanti di lista di cui all'articolo 52 del presente Regolamento. 2. Ciascun seggio è composto da: a) un Presidente, scelto tra i docenti dell'Università; b) un Vice-Presidente, scelto tra i docenti dell'Università; c) uno scrutatore, scelto dalla Commissione Elettorale Centrale tra gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti all'Università, con preferenza per quelli che abbiano manifestato la disponibilità a far parte della commis-

gio; d) un Segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università. 3. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato alle elezioni. 4. In caso di rinuncia da parte degli studenti o delle studentesse scelti o, comunque, di impossibilità a ricoprire con studenti o studentesse tutti i posti di scrutatore, per la parte residua questi sono designati tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università. 5. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.	sione di seggio; d) un Segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università. 3. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato alle elezioni. 4. In caso di rinuncia da parte degli studenti o delle studentesse scelti o, comunque, di impossibilità a ricoprire con studenti o studentesse tutti i posti di scrutatore, per la parte residua questi sono designati tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università. 5. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.
Articolo 54 **Espressione del voto** 1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto. 2. Le schede elettorali riportano elencate tutte le liste dei candidati contraddistinte dalla denominazione o sigla e dal numero assegnato. 3. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con un segno da apporre, con la matita ricevuta da un componente del seggio, nello spazio contenente la denominazione o sigla o il numero ordinale relativo alla lista prescelta. 4. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista, barrando il simbolo della lista prescelta e, nell'ambito della lista votata, fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. 5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento. 6. Qualora l'elettore, pur non contrassegnando	**Articolo 54** ~~**Espressione del voto**~~ **Modalità delle operazioni di voto** 1. Le elezioni **con procedura informatica** hanno luogo con voto **personale e** segreto, nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto. ~~2. Le schede elettorali riportano elencate tutte le liste dei candidati contraddistinte dalla denominazione o sigla e dal numero assegnato.~~ ~~3. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con un segno da apporre, con la matita ricevuta da un componente del seggio, nello spazio contenente la denominazione o sigla o il numero ordinale relativo alla lista prescelta.~~ ~~4. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista, barrando il simbolo della lista prescelta e, nell'ambito della lista votata, fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda.~~ ~~5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento.~~ ~~6. Qualora l'elettore, pur non contrassegnando~~

alcuna lista, esprima preferenze, si intende che abbia votato per la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.	~~alcuna lista, esprima preferenze, si intende che abbia votato per la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.~~ **2. Previo accertamento dell'identità personale mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, passaporto, libretto universitario), presso il seggio elettorale a ciascun elettore vengono consegnate le credenziali informatiche di voto per l'espressione del voto in modalità on line. Le credenziali identificano univocamente l'elettore e possono essere utilizzate una volta sola. L'elettore è tenuto a firmare apposita attestazione di presenza fornito dalla Commissione di seggio.** **3. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e nell'ambito della lista votata fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso. Il sistema informatico non consente di esprimere il voto per candidati dello stesso sesso o per persone che non siano inserite nell'elenco dei candidati, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca o la rinuncia al voto.**
Articolo 55 **Operazioni di voto** 1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante: a) la consegna da parte dell'elettore ad uno dei componenti del seggio di un documento di riconoscimento avente valore ai fini dell'accertamento dell'identità personale dell'elettore; b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti; c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale; d) l'apposizione della firma dell'elettore sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna della scheda elettorale; e) l'espressione del voto nella cabina elettorale, utilizzando la matita consegnatagli dai componenti del seggio; f) la successiva chiusura della scheda e-	~~**Articolo 55**~~ ~~**Operazioni di voto**~~ ~~1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:~~ ~~a) la consegna da parte dell'elettore ad uno dei componenti del seggio di un documento di riconoscimento avente valore ai fini dell'accertamento dell'identità personale dell'elettore;~~ ~~b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;~~ ~~c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;~~ ~~d) l'apposizione della firma dell'elettore sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna della scheda elettorale;~~ ~~e) l'espressione del voto nella cabina elettorale, utilizzando la matita consegnatagli dai componenti del seggio;~~ ~~f) la successiva chiusura della scheda e-~~

lettorale ad opera dell'elettore; g) la riconsegna della medesima ad uno dei componenti del seggio, che provvede ad introdurla nell'apposita urna; h) l'annotazione da parte di un componente del seggio sul registro dei votanti dell'avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento d'identità. 2. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni, assicurandone la regolarità e disciplinando, in particolare, l'ordinato afflusso ai seggi. 3. La vigilanza dei seggi è affidata al personale ausiliario dell'Università, sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante la sospensione notturna, sia durante lo scrutinio. 4. I seggi devono essere muniti di idonee chiusure, sigillate dal Presidente al termine di ogni giornata. 5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico.	~~lettorale ad opera dell'elettore;~~ ~~g) la riconsegna della medesima ad uno dei componenti del seggio, che provvede ad introdurla nell'apposita urna;~~ ~~h) l'annotazione da parte di un componente del seggio sul registro dei votanti dell'avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento d'identità.~~ ~~2.~~ **4.** Il Presidente **del seggio** sovrintende al buon andamento delle operazioni **di voto**, assicurandone la regolarità e disciplinando, in particolare, l'ordinato afflusso ai seggi. ~~3. La vigilanza dei seggi è affidata al personale ausiliario dell'Università, sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante la sospensione notturna, sia durante lo scrutinio.~~ ~~4.~~ **5.**I seggi devono essere muniti di idonee chiusure, sigillate dal Presidente al termine di ogni giornata. ~~5.~~ **6.** Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico.
Articolo 56 **Modalità di scrutinio**	**Articolo ~~56~~ 55** **Modalità ~~di scrutinio~~ delle operazioni di scrutinio**
1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.	1. ~~Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.~~ **Al termine delle operazioni di voto, ogni Commissione di seggio verifica la corrispondenza tra il numero di attestazioni di presenza e il numero di studenti e studentesse che hanno espresso il voto in quel seggio. Le Commissioni di seggio redigono i relativi verbali, che siglati e firmati sono racchiusi in plichi sigillati, unitamente alle attestazioni di presenza degli studenti e studentesse, da consegnare alla Commissione Elettorale Centrale.**
2. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti di seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.	2. Le operazioni di scrutinio~~, effettuate dai componenti di seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.~~ **definitivo dei voti trasmessi dalla procedura informatica ad un'urna centralizzata sono avviate dal Responsabile della procedura informatica, dopo aver preso atto che le operazioni di voto si sono**

3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio o un rappresentante di lista non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito registro verbale. La decisione in merito è rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.	**svolte regolarmente. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.** ~~3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio o un rappresentante di lista non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito registro verbale. La decisione in merito è rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.~~
Articolo 57 **Casi di nullità** 1. Sono dichiarate nulle le schede che: a) non offrono possibilità di identificare la lista prescelta; b) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal segretario; c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto; d) non contengono voto di lista, ma recano preferenze per candidati appartenenti a liste diverse. 2. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza: a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata; b) espressi in eccedenza rispetto al numero stabilito; c) contenenti modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate dal presente Regolamento; d) indicanti più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso. 3. La nullità del voto di preferenza e l'eventuale contestazione dello stesso non determina necessariamente la nullità della scheda.	~~**Articolo 57**~~ ~~**Casi di nullità**~~ ~~1. Sono dichiarate nulle le schede che:~~ ~~a) non offrono possibilità di identificare la lista prescelta;~~ ~~b) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal segretario;~~ ~~c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto;~~ ~~d) non contengono voto di lista, ma recano preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.~~ ~~2. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:~~ ~~a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;~~ ~~b) espressi in eccedenza rispetto al numero stabilito;~~ ~~c) contenenti modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate dal presente Regolamento;~~ ~~d) indicanti più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso.~~ ~~3. La nullità del voto di preferenza e l'eventuale contestazione dello stesso non determina necessariamente la nullità della scheda.~~
Articolo 58 **Validità delle elezioni** 1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il cinque per cento degli aventi diritto. 2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede a una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima.	**Articolo ~~58~~ 56** **Validità delle elezioni** 1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il cinque per cento degli aventi diritto. 2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede a una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima.

3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.	3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.
Articolo 59 **Risultati elettorali e trasmissione degli atti** 1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni Presidente di seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, che controlla la regolarità e la validità delle operazioni, li elabora ai sensi dei successivi commi e li trasmette al Rettore.	**Articolo ~~59~~ 57** **Risultati elettorali e ~~trasmissione degli atti~~ attribuzione delle rappresentanze** 1. Al termine delle operazioni di scrutinio **informatico**, ~~ogni Presidente di seggio comunica i risultati alla~~ **la** Commissione Elettorale Centrale **recepisce i verbali delle Commissioni di seggio ed il verbale dello scrutinio informatico con i relativi risultati,** che, ~~controlla~~ **accertata** la regolarità e la validità delle operazioni **di voto e di scrutinio**, li elabora ai sensi dei successivi commi e li trasmette al Rettore.
2. L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il sistema proporzionale e con il seguente criterio: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per numeri interi (per 1, per 2, per 3 ecc.) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, arrotondando all'unità più vicina per difetto le cifre decimali; c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale; d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza dei quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente; e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.	2. L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il sistema proporzionale e con il seguente criterio: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per numeri interi (per 1, per 2, per 3 ecc.) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, arrotondando all'unità più vicina per difetto le cifre decimali; c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale; d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza dei quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente; e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
Articolo 60 **Proclamazione degli eletti** 1. Il Rettore proclama l'esito delle elezioni con proprio decreto, reso pubblico mediante la	**Articolo ~~60~~ 58** **Proclamazione e nomina degli eletti** 1. Il Rettore proclama l'esito delle elezioni con proprio decreto, reso pubblico mediante la

pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.	pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo. **Eventuali rinunce alla nomina a seguito dei risultati elettorali devono essere inoltrate al Rettore da parte dell'interessato entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del decreto di proclamazione.** **2. Concluse le eventuali procedure di reclamo di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, gli eletti sono nominati con Decreto Rettorale pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo. Al momento della nomina viene controllata la regolarità dell'iscrizione degli eletti all'anno accademico in corso e ogni altro requisito di eleggibilità.**
Articolo 61 **Rinuncia e sostituzione** 1. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.	**Articolo ~~61~~ 59** **~~Rinuncia e~~ Sostituzione** 1. In caso ~~di rinuncia o~~ di dimissioni di uno dei candidati ~~proclamati eletti~~ **nominati** o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni**, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell'organo o il suo funzionamento**.
CAPO V **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**	**CAPO V** **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
Articolo 62 **Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione** 1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, articoli 45-61, del presente Regolamento. Le elezioni si svolgono contemporaneamente a quelle per il Senato Accademico.	**Articolo ~~62~~ 60** **Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione** 1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, articoli 45-~~61~~ **59**, del presente Regolamento. Le elezioni si svolgono contemporaneamente a quelle per il Senato Accademico.
TITOLO IV	**TITOLO IV**

STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA	STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA
Articolo 63 **Dipartimento** 1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni di ricerca e di didattica. 2. L'istituzione del Dipartimento è proposta da almeno trentacinque Professori e Ricercatori in servizio alla data di presentazione della proposta medesima. 3. La proposta di costituzione, sottoscritta da tutti i proponenti, va presentata dal primo firmatario al Rettore entro il 30 giugno e deve definire l'ambito delle funzioni scientifiche e didattiche di competenza del Dipartimento, corredata da una previsione delle risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento. 4. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del razionale utilizzo delle risorse dell'Ateneo e della sostenibilità del complesso dei Dipartimenti sotto il profilo economico, delle strutture e del personale tecnico-amministrativo disponibile, sentito il parere del Senato Accademico relativo anche ai riflessi della proposta sul grado di omogeneità e sulla distribuzione dei settori scientifico-disciplinari tra i Dipartimenti. 5. Al Decreto Rettorale di istituzione fa seguito l'attivazione delle procedure per la costituzione del Consiglio di Dipartimento. 6. Entro venti giorni dal predetto decreto, si procede alle elezioni delle rappresentanze elettive di cui all'articolo 10, comma 3 dello Statuto a cura del Decano. 7. Il trasferimento dei docenti da un Dipartimento a un altro sarà regolato da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti.	**Articolo ~~63~~ 61** **Dipartimento** 1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni di ricerca e di didattica. 2. L'istituzione del Dipartimento è proposta da almeno trentacinque Professori e Ricercatori in servizio alla data di presentazione della proposta medesima **ovvero venti, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'Università appartenenti ad una medesima area disciplinare**. 3. La proposta di costituzione, sottoscritta da tutti i proponenti, va presentata dal primo firmatario al Rettore entro il 30 giugno e deve definire l'ambito delle funzioni scientifiche e didattiche di competenza del Dipartimento, corredata da una previsione delle risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento. 4. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del razionale utilizzo delle risorse dell'Ateneo e della sostenibilità del complesso dei Dipartimenti sotto il profilo economico, delle strutture e del personale tecnico-amministrativo disponibile, sentito il parere del Senato Accademico relativo anche ai riflessi della proposta sul grado di omogeneità e sulla distribuzione dei settori scientifico-disciplinari tra i Dipartimenti. 5. Al Decreto Rettorale di istituzione fa seguito l'attivazione delle procedure per la costituzione del Consiglio di Dipartimento. 6. Entro venti giorni dal predetto decreto, si procede alle elezioni delle rappresentanze elettive di cui all'articolo 10, comma 3 dello Statuto a cura del Decano. 7. Il trasferimento dei docenti da un Dipartimento a un altro sarà regolato da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti.
Articolo 64 **Strutture didattiche del Dipartimento** 1. Le strutture didattiche, previste dall'articolo 8,	**Articolo ~~64~~ 62** **Strutture didattiche del Dipartimento** 1. Le strutture didattiche, previste dall'articolo 8,

comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali i Dipartimenti promuovono ed espletano l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie ed esercitano altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio. 2. Ad ogni struttura didattica afferiscono uno o più corsi di studio tra loro affini per ambito scientifico, culturale e formativo. 3. Essa è retta da un Collegio, del quale fanno parte tutti i professori ordinari, associati e i ricercatori, qualunque sia il loro Dipartimento di afferenza, titolari di insegnamenti nei corsi afferenti alla struttura. La sua denominazione è stabilita dal Regolamento delle strutture, di cui all'art. 8, comma 3 dello Statuto, unitamente a quella del Presidente del Collegio. 4. Il Presidente del Collegio è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio. Il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Il Presidente sovrintende alle funzioni organizzative e di coordinamento proprie della struttura, curando l'osservanza del suo regolamento, ed è membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Presidente non sia incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica. 5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la struttura didattica si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento stesso. 6. La struttura didattica è centro di responsabilità nel limite delle risorse ad essa assegnate dal Consiglio di Dipartimento ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 7. Il regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle stu-	comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali i Dipartimenti promuovono ed espletano l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie ed esercitano altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio. 2. Ad ogni struttura didattica afferiscono uno o più corsi di studio tra loro affini per ambito scientifico, culturale e formativo. 3. Essa è retta da un Collegio, del quale fanno parte tutti i professori ordinari, associati e i ricercatori, qualunque sia il loro Dipartimento di afferenza, titolari di insegnamenti nei corsi afferenti alla struttura. La sua denominazione è stabilita dal Regolamento delle strutture, di cui all'art. 8, comma 3 dello Statuto, unitamente a quella del Presidente del Collegio. 4. Il Presidente del Collegio è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio. Il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Il Presidente sovrintende alle funzioni organizzative e di coordinamento proprie della struttura, curando l'osservanza del suo regolamento, ed è membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Presidente non sia incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica. 5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la struttura didattica si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento stesso. 6. La struttura didattica è centro di responsabilità nel limite delle risorse ad essa assegnate dal Consiglio di Dipartimento ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 7. Il regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle stu-

dentesse alle sue determinazioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, unitamente al regolamento del Dipartimento. Una rappresentanza elettiva degli studenti e delle studentesse deve comunque essere prevista. Tali regolamenti devono essere approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.	dentesse alle sue determinazioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, unitamente al regolamento del Dipartimento. Una rappresentanza elettiva degli studenti e delle studentesse deve comunque essere prevista. Tali regolamenti devono essere approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V **ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLE RAPPRESENTANZE NEL DIPARTIMENTO**	**TITOLO V** **ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLE RAPPRESENTANZE NEL DIPARTIMENTO**
CAPO I **ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**	**CAPO I** **ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**
Articolo 65 **Elettorato passivo** 1. Il Direttore del Dipartimento è un Professore ordinario afferente al Dipartimento con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato al momento della candidatura dichiarazione con la quale, in caso di elezione, si impegna alla opzione per il regime di impegno a tempo pieno; in caso di motivata indisponibilità di professori ordinari sarà eleggibile un professore associato afferente al Dipartimento, sempre con regime di impegno a tempo pieno. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione. 2. Si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e sui casi di esclusione previste nel presente Regolamento.	**Articolo ~~65~~ 63** **Elettorato passivo** 1. Il Direttore del Dipartimento è un Professore ordinario afferente al Dipartimento con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato al momento della candidatura dichiarazione con la quale, in caso di elezione, si impegna alla opzione per il regime di impegno a tempo pieno; in caso di motivata indisponibilità di professori ordinari sarà eleggibile un professore associato afferente al Dipartimento, sempre con regime di impegno a tempo pieno. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione. 2. Si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e sui casi di esclusione previste nel presente Regolamento.
Articolo 66 **Candidatura** 1. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.	**Articolo ~~66~~ 64** **Candidatura** 1. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
Articolo 67 **Elezione del Direttore di Dipartimento** 1. Il Direttore è eletto, con le modalità	**Articolo ~~67~~ 65** **Elezione del Direttore di Dipartimento** 1. Il Direttore è eletto, con le modalità

dall'articolo 11, comma 3 dello Statuto, in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata dal Decano almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro venti giorni. 2. La composizione del Seggio, almeno di tre componenti, le modalità delle operazioni di voto e di scrutinio sono indicate nel provvedimento del Decano del Dipartimento che le indice, in coerenza con le norme del presente Regolamento. 3. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal realizzarsi del fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.	dall'articolo 11, comma 3 dello Statuto, in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata dal Decano almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro venti giorni. 2. La composizione del Seggio, almeno di tre componenti, le modalità delle operazioni di voto e di scrutinio sono indicate nel provvedimento del Decano del Dipartimento che le indice, in coerenza con le norme del presente Regolamento. 3. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal realizzarsi del fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.
Articolo 68 **Nomina e durata del mandato** 1. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.	**Articolo ~~68~~ 66** **Nomina e durata del mandato** 1. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.
Articolo 69 **Incompatibilità** 1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, di Presidente del Collegio delle strutture didattiche.	**Articolo ~~69~~ 67** **Incompatibilità** 1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, di Presidente del Collegio delle strutture didattiche.
CAPO II **ELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**	**CAPO II** **ELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**
Articolo 70 **Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo** 1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera g) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Tale rappresentanza è pari al 33% del personale assegnato al Dipartimento, arrotondato all'unità superiore nel caso di decimali risultanti dal calcolo	**Articolo ~~70~~ 68** **Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo** 1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera g) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Tale rappresentanza è pari al 33% del personale assegnato al Dipartimento, arrotondato all'unità superiore nel caso di decimali risultanti dal calcolo del-

della percentuale; il Segretario amministrativo del Dipartimento, facendo parte a titolo proprio del Consiglio stesso, non è ricompreso nella quota del 33% del personale assegnato e gode del solo elettorato attivo. 2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica. 3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore. 4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti. 5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55. 6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. 8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità. 9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque	la percentuale; il Segretario amministrativo del Dipartimento, facendo parte a titolo proprio del Consiglio stesso, non è ricompreso nella quota del 33% del personale assegnato e gode del solo elettorato attivo. 2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica. 3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore. 4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti. ~~5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.~~ ~~6.~~ **5.** Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ~~7.~~ **6.** In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. ~~8.~~ **7.** Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità. ~~9.~~ **8.** Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro

giorni. 10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede, qualora ricorrano le condizioni, ad elezioni suppletive. Il nuovo eletto, o i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati. 11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza. 12. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di nomina.	cinque giorni. ~~10.~~ **9.** In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede, qualora ricorrano le condizioni, ad elezioni suppletive. Il nuovo eletto, o i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati. ~~11.~~ **10.** Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza. ~~12.~~ **11.** Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di nomina.
CAPO III **ELEZIONE DOTTORANDI DI RICERCA, ASSEGNISTI DI RICERCA, STUDENTI E STUDENTESSE, COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**	**CAPO III** **ELEZIONE DOTTORANDI DI RICERCA, ASSEGNISTI DI RICERCA, STUDENTI E STUDENTESSE, COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**
Articolo 71 **Rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca** 1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera d) dello Statuto, fa parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante dei dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento stesso. 2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra i dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento. Sono esclusi coloro che usufruiscono dell'anno di proroga. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza del rappresentante in carica. 3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore. 4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto. 5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55. 6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono	**Articolo ~~71~~ 69** **Rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca** 1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera d) dello Statuto, fa parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante dei dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento stesso. 2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra i dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento. Sono esclusi coloro che usufruiscono dell'anno di proroga. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza del rappresentante in carica. 3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore. 4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto. ~~5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55.~~ ~~6.~~ **5.** Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni prose-

ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di iscrizione al corso di dottorato e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. 8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità. 9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni. 10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. 11. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni. 12. Con apposito Regolamento sono disciplinate le norme che regolano il diritto di voto per coloro che sono all'estero per motivi di studio. 13. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza. 14. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina.	guono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ~~7.~~ **6.** In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di iscrizione al corso di dottorato e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. ~~8.~~ **7.** Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità. ~~9.~~ **8.** Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni. ~~10.~~ **9.** In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. ~~11.~~ **10.** Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni. ~~12.~~ **11.** Con apposito Regolamento sono disciplinate le norme che regolano il diritto di voto per coloro che sono all'estero per motivi di studio. ~~13.~~ **12.** Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza. ~~14.~~ **13.** L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina.
Articolo 72 **Rappresentanza degli Assegnisti di Ricerca** 1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera e) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante degli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento stesso.	**Articolo ~~72~~ 70** **Rappresentanza degli Assegnisti di Ricerca** 1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera e) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante degli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento stesso.

2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra gli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica.	2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra gli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.	3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto.	4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55.	~~5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55.~~
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.	~~6.~~ **5.** Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
7. In caso di parità di voti prevale chi sia titolare di assegno di ricerca da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.	~~7.~~ **6.** In caso di parità di voti prevale chi sia titolare di assegno di ricerca da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità.	~~8.~~ **7.** Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità.
9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.	~~9.~~ **8.** Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.
10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.	~~10.~~ **9.** In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.
11. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di	~~11.~~ **10.** Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di

mancato raggiungimento del *quorum*, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni. 12. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza. 13. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina, purché in tale periodo rivesta la qualifica di Assegnista di ricerca.	mancato raggiungimento del *quorum*, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni. ~~12.~~ **11.** Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza. ~~13.~~ **12.** L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina, purché in tale periodo rivesta la qualifica di Assegnista di ricerca.
Articolo 73 **Rappresentanza degli studenti e delle studentesse** 1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera f) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento stesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010. I rappresentanti sono due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1800, tre se gli iscritti sono più di 1800. 2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, con decreto del Direttore, tra tali studenti e studentesse, regolarmente iscritti. Dette elezioni si svolgono nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 ottobre. 3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore. 4. Riguardo alle procedure di elezione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV del presente regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 1, ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Dipartimento deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cinquanta studenti o studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso ed aventi diritto al voto. 5. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.	**Articolo ~~73~~ 71** **Rappresentanza degli studenti e delle studentesse** 1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera f) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento stesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010. I rappresentanti sono due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1800, tre se gli iscritti sono più di 1800. 2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, con decreto del Direttore, tra ~~tali~~ **i predetti** studenti e studentesse, regolarmente iscritti. Dette elezioni si svolgono nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 ottobre. 3. ~~La~~ **Per la** composizione del seggio~~, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.~~ **si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38 del presente Regolamento.** 4. Riguardo alle procedure di elezione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV del presente Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma ~~1~~ **2**, ciascuna ~~dichiarazione di presentazione di~~ lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Dipartimento deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cinquanta studenti o studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso ed aventi diritto al voto. 5. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.

6. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.	6. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.
Articolo 74 **Commissione paritetica docenti-studenti** 1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'Articolo 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto. 2. Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo procedure da definirsi, comunque, in maniera omogenea nell'ambito di tutti i Dipartimenti. 3. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche. 4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.	**Articolo ~~74~~ 72** **Commissione paritetica docenti-studenti** 1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'Articolo 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto. 2. Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo procedure da definirsi, comunque, in maniera omogenea nell'ambito di tutti i Dipartimenti. 3. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche. 4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.
TITOLO VI **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN ALTRI ORGANISMI** **CAPO I** **ELEZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'E.R.S.U. DI URBINO** **Articolo 75**	**TITOLO VI** **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN ALTRI ORGANISMI** ~~**CAPO I**~~ ~~**ELEZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'E.R.S.U. DI URBINO**~~ ~~**Articolo 75**~~

Elettorato attivo e passivo 1. Per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio dell'E.R.S.U. hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato il giorno precedente le votazioni. 2. L'elettorato passivo è riservato agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università. 3. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'Articolo 16, coloro che abbiano con l'E.R.S.U. di Urbino liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici.	~~**Elettorato attivo e passivo**~~ ~~1. Per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio dell'E.R.S.U. hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato il giorno precedente le votazioni.~~ ~~2. L'elettorato passivo è riservato agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.~~ ~~3. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'Articolo 16, coloro che abbiano con l'E.R.S.U. di Urbino liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici.~~
Articolo 76 **Rinvio** 1. Per le procedure e le modalità di voto si rinvia a quanto previsto nel Titolo III, Capo IV del presente Regolamento. 2. Le elezioni si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario.	~~**Articolo 76**~~ ~~**Rinvio**~~ ~~1. Per le procedure e le modalità di voto si rinvia a quanto previsto nel Titolo III, Capo IV del presente Regolamento.~~ ~~2. Le elezioni si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario.~~
CAPO II **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO**	**CAPO ~~II~~** **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO**
Articolo 77 **Comitato per lo sport universitario** 1. Il Comitato per lo sport universitario, istituito ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, è costituito con decreto del Rettore e dura in carica due anni. 2. Il Comitato è composto: a) dal Rettore, o da suo delegato, che lo presiede; b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti e delle studentesse su base nazionale; c) da due studenti o studentesse eletti dal Consiglio degli studenti; d) dal Direttore Generale, o un suo delegato, che svolge anche le funzioni di segretario.	**Articolo ~~77~~ 73** **Comitato per lo sport universitario** 1. Il Comitato per lo sport universitario, istituito ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, è costituito con decreto del Rettore e dura in carica due anni. 2. Il Comitato è composto: a) dal Rettore, o da suo delegato, che lo presiede; b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti e delle studentesse su base nazionale; c) da due studenti o studentesse eletti dal Consiglio degli studenti; d) dal Direttore Generale, o un suo delegato, che svolge anche le funzioni di segretario.

3. I rappresentanti degli studenti e delle studentesse sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 4. Dalla scadenza del biennio accademico al rinnovo dei mandati, i membri del Comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestono carattere di urgenza. 5. In caso di cessazione dalla carica dei componenti elettivi, o in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità, si procede alla loro sostituzione mediante elezione da parte del Consiglio degli studenti. 6. In caso di cessazione dalla carica dei componenti designati dagli Enti sportivi universitari, questi ultimi dovranno provvedere a nuova designazione. I sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito. 7. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo. 8. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Inoltre può essere sempre convocato in via straordinaria per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti. 9. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato. 10. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 11. Nel mese di giugno di ogni anno il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno accademico successivo, ed approva il programma finanziario. Qualora gli Enti locali territoriali intendano intervenire con opportune forme di sostegno il Comitato, al fine di deliberare il programma di attività di cui al precedente comma, potrà consultare, in via preventiva, i predetti Enti. 12. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati mediante convenzione agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti e delle studentesse su base nazionale. La convenzione prevederà anche la discipli-	3. I rappresentanti degli studenti e delle studentesse sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 4. Dalla scadenza del biennio accademico al rinnovo dei mandati, i membri del Comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestono carattere di urgenza. 5. In caso di cessazione dalla carica dei componenti elettivi, o in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità, si procede alla loro sostituzione mediante elezione da parte del Consiglio degli studenti. 6. In caso di cessazione dalla carica dei componenti designati dagli Enti sportivi universitari, questi ultimi dovranno provvedere a nuova designazione. I sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito. 7. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo. 8. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Inoltre può essere sempre convocato in via straordinaria per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti. 9. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato. 10. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 11. Nel mese di giugno di ogni anno il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno accademico successivo, ed approva il programma finanziario. Qualora gli Enti locali territoriali intendano intervenire con opportune forme di sostegno il Comitato, al fine di deliberare il programma di attività di cui al precedente comma, potrà consultare, in via preventiva, i predetti Enti. 12. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati mediante convenzione agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti e delle studentesse su base nazionale. La convenzione prevederà anche la discipli-

na dell'attività sportiva su base nazionale ed internazionale che sarà coordinata ed attuata dai medesimi Enti sportivi universitari, i quali presenteranno ogni anno una relazione sulla predetta attività.	na dell'attività sportiva su base nazionale ed internazionale che sarà coordinata ed attuata dai medesimi Enti sportivi universitari, i quali presenteranno ogni anno una relazione sulla predetta attività.
CAPO III **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA**	**CAPO ~~III~~** **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA**
Articolo 78 **Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)** 1. Il CUG è costituito: a) da componenti che appartengono alla categoria del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo; b) da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, designati dal Direttore Generale; c) da altrettanti supplenti rispettivamente nominati e designati con analoga procedura.	**Articolo ~~78~~ 74** **Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)** 1. Il CUG è costituito: a) da componenti che appartengono alla categoria del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo; b) da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, designati dal Direttore Generale; c) da altrettanti supplenti rispettivamente nominati e designati con analoga procedura.
2. L'identificazione del numero delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è definita dall'amministrazione al momento dell'indizione delle elezioni.	2. L'identificazione del numero delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è definita dall'amministrazione al momento dell'indizione delle elezioni.
3. Fanno altresì parte del CUG: a) docenti eletti secondo le procedure dei commi successivi, in numero pari a quello dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali; b) studenti e studentesse eletti dal Consiglio degli studenti, in numero pari a quello dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali.	3. Fanno altresì parte del CUG: a) docenti eletti secondo le procedure dei commi successivi, in numero pari a quello dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali; b) studenti e studentesse eletti dal Consiglio degli studenti, in numero pari a quello dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali.
4. Per ogni componente va garantita la presenza possibilmente paritaria di entrambi i sessi.	4. Per ogni componente va garantita la presenza possibilmente paritaria di entrambi i sessi.
5. Tutti i componenti restano in carica tre anni dalla data di nomina.	5. Tutti i componenti restano in carica tre anni dalla data di nomina.
6. I docenti sono eletti da tutto il personale docente che gode dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore. L'elezione si svolge contemporaneamente a quella dei rappresentanti dei docenti in Senato Accademico.	6. I docenti sono eletti da tutto il personale docente che gode dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore. L'elezione si svolge contemporaneamente a quella dei rappresentanti dei docenti in Senato Accademico.
7. L'elettorato passivo è riservato ai professori	7. L'elettorato passivo è riservato ai professori

ordinari, ai professori associati e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 8. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1. 9. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2. 10. Le candidature devono essere presentate presso l'Ufficio competente mediante apposita dichiarazione personale, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni, corredate da trentacinque firme di appartenenti alla categoria che il candidato intende rappresentare. 11. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti. Se i docenti da eleggere sono in numero pari, risulteranno eletti in pari numero quelli, di sesso diverso, che hanno ricevuto più voti. Se i docenti da eleggere sono in numero dispari, l'ultimo eletto sarà quello che ha ricevuto un maggior numero di voti, a prescindere dal sesso. 12. Sono dichiarate nulle le schede che: a) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso; b) contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel presente Regolamento; c) non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal segretario; d) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.	ordinari, ai professori associati e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 8. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1. 9. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2. 10. Le candidature devono essere presentate presso l'Ufficio competente mediante apposita dichiarazione personale, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni, corredate da trentacinque firme di appartenenti alla categoria che il candidato intende rappresentare. 11. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti. Se i docenti da eleggere sono in numero pari, risulteranno eletti in pari numero quelli, di sesso diverso, che hanno ricevuto più voti. Se i docenti da eleggere sono in numero dispari, l'ultimo eletto sarà quello che ha ricevuto un maggior numero di voti, a prescindere dal sesso. 12. Sono dichiarate nulle le schede che: a) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso; b) contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel presente Regolamento; c) non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal segretario; d) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto. **13. Per la validità delle elezioni si si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 32 del presente Regolamento.** **14. Per la proclamazione e nomina degli eletti si applicano, per quanto compatibili, le**

	disposizioni di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.
13. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico si procede alle elezioni suppletive per il periodo restante alla conclusione del mandato.	~~13.~~ **15.** In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico si procede alle elezioni suppletive per il periodo restante alla conclusione del mandato.
CAPO IV **COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**	**CAPO ~~IV~~ III** **COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**
Articolo 79 **Costituzione del Consiglio degli studenti** 1. Il Consiglio degli studenti è formato da tutti: - gli studenti e le studentesse eletti nel Senato Accademico; - gli studenti e le studentesse eletti nel Consiglio di Amministrazione; - gli studenti e le studentesse eletti nel Consiglio dell'E.R.S.U. di Urbino; - gli studenti e le studentesse eletti nei Consigli di Dipartimento. 2. La prima riunione, avente come ordine del giorno la formulazione e l'approvazione del Regolamento che deve disciplinarne le attività, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 dello Statuto, è convocata e presieduta dallo studente eletto o dalla studentessa eletta nel Consiglio di Amministrazione con il maggior numero di voti di lista e di preferenza.	**Articolo ~~79~~ 75** **Costituzione del Consiglio degli studenti** 1. Il Consiglio degli studenti è formato da tutti: - gli studenti e le studentesse ~~eletti nel~~ **membri del** Senato Accademico; - gli studenti e le studentesse ~~eletti nel~~ **membri del** Consiglio di Amministrazione; - ~~gli studenti e le studentesse eletti nel Consiglio dell'E.R.S.U. di Urbino;~~ - gli studenti e le studentesse ~~eletti nel~~ **membri dei** Consigli di Dipartimento. 2. La prima riunione, avente come ordine del giorno la formulazione e l'approvazione del Regolamento che deve disciplinarne le attività, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 dello Statuto, è convocata e presieduta dallo studente eletto o dalla studentessa eletta nel ~~Consiglio di Amministrazione~~ **Senato Accademico** con il maggior numero di voti di lista e di preferenza **nelle ultime votazioni**.
TITOLO VII **ALTRE DISPOSIZIONI**	**TITOLO VII** **ALTRE DISPOSIZIONI**
Articolo 80 **Strutture di servizio** 1. La proposta di costituzione delle strutture di servizio di cui all'articolo 30 dello Statuto deve essere presentata dal Direttore Generale o da almeno la metà dei Direttori di Dipartimento. La proposta deve precisare le finalità della struttura e le risorse necessarie per il suo funzionamento.	**Articolo ~~80~~ 76** **Strutture di servizio** 1. La proposta di costituzione delle strutture di servizio di cui all'articolo 30 dello Statuto deve essere presentata dal Direttore Generale o da almeno la metà dei Direttori di Dipartimento. La proposta deve precisare le finalità della struttura e le risorse necessarie per il suo funzionamento.
Articolo 81	**Articolo ~~81~~ 77**

Comitato etico per la sperimentazione umana 1. Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto, è istituito dal Senato Accademico, che ne nomina i componenti su proposta presentata dal Rettore, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la sperimentazione umana (di seguito Comitato). 2. Esso esplica le funzioni di valutazione, approvazione e monitoraggio di protocolli di sperimentazione con l'essere umano. 3. L'attività del Comitato è ispirata a criteri di indipendenza, eccellenza scientifica, multidisciplinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica, deontologica e morale di chi ha il compito di prendere le decisioni. 4. I componenti del Comitato sono nominati, in numero di sette, tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo, garantendo una adeguata rappresentanza delle diverse competenze necessarie. 5. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico su segnalazione motivata del Rettore. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. 6. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati "ad hoc" per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all'ordine del giorno. 7. I nominativi, la qualifica e il *curriculum* vitae dei componenti del Comitato, oltre che degli esperti esterni, sono resi pubblici. 8. I componenti del Comitato sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni. Essi, gli esperti esterni e il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.	**Comitato etico per la sperimentazione umana** 1. Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto, è istituito dal Senato Accademico, che ne nomina i componenti su proposta presentata dal Rettore, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la sperimentazione umana (di seguito Comitato). 2. Esso esplica le funzioni di valutazione, approvazione e monitoraggio di protocolli di sperimentazione con l'essere umano. 3. L'attività del Comitato è ispirata a criteri di indipendenza, eccellenza scientifica, multidisciplinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica, deontologica e morale di chi ha il compito di prendere le decisioni. 4. I componenti del Comitato sono nominati, in numero di sette, tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo, garantendo una adeguata rappresentanza delle diverse competenze necessarie. 5. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico su segnalazione motivata del Rettore. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. 6. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati "ad hoc" per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all'ordine del giorno. 7. I nominativi, la qualifica e il *curriculum* vitae dei componenti del Comitato, oltre che degli esperti esterni, sono resi pubblici. 8. I componenti del Comitato sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni. Essi, gli esperti esterni e il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.

9. I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi. 10. Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione e garantisce che, qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse sia dato opportuno rilievo nel verbale. 11. Presidente e Vice-Presidente del Comitato vengono nominati da e tra i componenti dello stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 12. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni: a)è garante del rispetto del presente regolamento, delle linee guida, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell'attività del Comitato; b)convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato; c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato; d) predispone un rapporto annuale sull'attività del Comitato da indirizzare al Senato Accademico. 13. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Direttore Generale, che partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte. 14. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, secondo un calendario programmato, ed ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza. 15. Esso può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Terminate le votazioni, il Pre-	9. I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi. 10. Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione e garantisce che, qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse sia dato opportuno rilievo nel verbale. 11. Presidente e Vice-Presidente del Comitato vengono nominati da e tra i componenti dello stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 12. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni: a)è garante del rispetto del presente regolamento, delle linee guida, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell'attività del Comitato; b)convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato; c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato; d) predispone un rapporto annuale sull'attività del Comitato da indirizzare al Senato Accademico. 13. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Direttore Generale, che partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte. 14. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, secondo un calendario programmato, ed ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza. 15. Esso può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Terminate le votazioni, il

sidente ne accerta e proclama l'esito. 16. Per il funzionamento e le proprie attività il Comitato dispone di un budget annuale la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione.	Presidente ne accerta e proclama l'esito. 16. Per il funzionamento e le proprie attività il Comitato dispone di un budget annuale la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 82 **Comitato etico per la sperimentazione animale**	**Articolo ~~82~~ 78** ~~**Comitato etico per la sperimentazione animale**~~ **Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA)**
1. Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto è istituito dal Senato Accademico, che ne nomina i componenti su proposta presentata dal Rettore, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la sperimentazione animale (di seguito Comitato).	1. ~~Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto è istituito dal Senato Accademico, che ne nomina i componenti su proposta presentata dal Rettore, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la sperimentazione animale (di seguito Comitato).~~ **Ai sensi del Decreto Legislativo n.26 del 4 Marzo 2014, è istituito l'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) (di seguito Organismo), disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.**
2. Il Comitato esprime parere obbligatorio e vincolante per lo svolgimento di sperimentazioni su animali realizzate nell'ambito delle strutture dell'Ateneo e in strutture esterne da personale dipendente dell'Ateneo. A tutela del benessere degli animali ed a garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia di sperimentazione animale, il Comitato valuta gli aspetti etici e tecnico-scientifici ed esprime parere in merito allo svolgimento di ogni progetto di ricerca che preveda l'utilizzo di animali, a fini sperimentali o didattici, in ottemperanza alle norme vigenti.	**2.** ~~Il Comitato esprime parere obbligatorio e vincolante per lo svolgimento di sperimentazioni su animali realizzate nell'ambito delle strutture dell'Ateneo e in strutture esterne da personale dipendente dell'Ateneo. A tutela del benessere degli animali ed a garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia di sperimentazione animale, il Comitato valuta gli aspetti etici e tecnico-scientifici ed esprime parere in merito allo svolgimento di ogni progetto di ricerca che preveda l'utilizzo di animali, a fini sperimentali o didattici, in ottemperanza alle norme vigenti.~~ **L'Organismo ha la finalità di assicurare la cura ed il benessere dei modelli animali utilizzati ai fini scientifici e/o didattici in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.**
3. L'attività del Comitato è ispirata a criteri di indipendenza, eccellenza scientifica, multidisciplinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica, deontologica e morale di chi ha il compito di prendere le decisioni.	~~3. L'attività del Comitato è ispirata a criteri di indipendenza, eccellenza scientifica, multidisciplinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica, deontologica e morale di chi ha il compito di prendere le decisioni.~~
4. Il Comitato verifica che gli studi proposti richiedano l'utilizzo del minor numero di animali, comportino l'impiego di animali con più basso sviluppo neurologico, causino meno	~~4. Il Comitato verifica che gli studi proposti richiedano l'utilizzo del minor numero di animali, comportino l'impiego di animali con più basso sviluppo neurologico, causino meno~~

dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli ed offrano maggiori probabilità di risultati soddisfacenti. 5. Il Comitato esprime parere sui protocolli sperimentali relativamente ai seguenti aspetti: - motivazione e metodologia della sperimentazione; - impossibilità di raggiungere il risultato ricercato attraverso l'utilizzo di un altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non preveda l'impiego di animali; - conformità delle finalità dell'esperimento con quelle previste dalla normativa vigente; - adeguatezza dei protocolli anestesiologici e delle terapie analgesiche; - adeguatezza dei metodi di soppressione degli animali; - competenza e preparazione delle persone che effettuano gli esperimenti. 6. Il Comitato valuta la necessità di inoltrare al Ministero della Salute i protocolli in regime di "autorizzazione in deroga" ai sensi della normativa vigente. 7. Il Comitato valuta le proposte di sperimentazione a scopo didattico, consentendo l'uso di modelli animali per l'apprendimento di tecniche e procedure mediche e chirurgiche secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 8. Il Comitato si impegna a promuovere la conoscenza e l'impiego delle tecniche e metodologie sperimentali innovative e scientificamente valide che non prevedano il ricorso ad animali vivi. 9. Il Comitato si impegna a promuovere momenti di analisi, di informazione e di sensibilizzazione etica del personale preposto all'utilizzo degli animali da sperimentazione attraverso incontri, seminari, gruppi di studio ed organizzazione di attività didattiche opzionali. 10. Il Comitato riceve le eventuali segnalazioni relative ad irregolarità nel trattamento degli animali presenti nelle apposite Strutture d'Ateneo ed ha altresì il compito di attivarsi nelle opportune sedi al fine di accertare l'esistenza delle stesse. 11. Il Comitato è composto da quattro membri scelti tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo in modo da assicurare la presenza almeno delle seguenti competenze:	~~dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli ed offrano maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.~~ ~~5. Il Comitato esprime parere sui protocolli sperimentali relativamente ai seguenti aspetti:~~ ~~- motivazione e metodologia della sperimentazione;~~ ~~- impossibilità di raggiungere il risultato ricercato attraverso l'utilizzo di un altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non preveda l'impiego di animali;~~ ~~- conformità delle finalità dell'esperimento con quelle previste dalla normativa vigente;~~ ~~- adeguatezza dei protocolli anestesiologici e delle terapie analgesiche;~~ ~~- adeguatezza dei metodi di soppressione degli animali;~~ ~~- competenza e preparazione delle persone che effettuano gli esperimenti.~~ ~~6. Il Comitato valuta la necessità di inoltrare al Ministero della Salute i protocolli in regime di "autorizzazione in deroga" ai sensi della normativa vigente.~~ ~~7. Il Comitato valuta le proposte di sperimentazione a scopo didattico, consentendo l'uso di modelli animali per l'apprendimento di tecniche e procedure mediche e chirurgiche secondo quanto previsto dalle norme vigenti.~~ ~~8. Il Comitato si impegna a promuovere la conoscenza e l'impiego delle tecniche e metodologie sperimentali innovative e scientificamente valide che non prevedano il ricorso ad animali vivi.~~ ~~9. Il Comitato si impegna a promuovere momenti di analisi, di informazione e di sensibilizzazione etica del personale preposto all'utilizzo degli animali da sperimentazione attraverso incontri, seminari, gruppi di studio ed organizzazione di attività didattiche opzionali.~~ ~~10. Il Comitato riceve le eventuali segnalazioni relative ad irregolarità nel trattamento degli animali presenti nelle apposite Strutture d'Ateneo ed ha altresì il compito di attivarsi nelle opportune sedi al fine di accertare l'esistenza delle stesse.~~ ~~11. Il Comitato è composto da quattro membri scelti tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo in modo da assicurare la presenza almeno delle seguenti competenze:~~

- etica e bioetica; - aspetti giuridici e regolatori; - biologia; - farmacologia e tossicologia, anatomia e fisiologia generale e veterinaria. 12. Il Comitato è integrato con un membro esterno, scelto dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra esperti di chiara fama in campo medico-veterinario. 13. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico su segnalazione motivata del Rettore. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. 14. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati “ad hoc” per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all’ordine del giorno. 15. I nominativi, la qualifica e il *curriculum* vitae dei componenti del Comitato, oltre che degli esperti esterni, sono resi pubblici. 16. I componenti del Comitato sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni. Essi, gli esperti esterni, il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività. 17. I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi. 18. Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione e garantisce che, qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse sia dato opportuno rilievo nel verbale. 19. Presidente e Vice-Presidente del Comitato vengono nominati da e tra i componenti dello stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.	~~- etica e bioetica;~~ ~~- aspetti giuridici e regolatori;~~ ~~- biologia;~~ ~~- farmacologia e tossicologia, anatomia e fisiologia generale e veterinaria.~~ ~~12. Il Comitato è integrato con un membro esterno, scelto dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra esperti di chiara fama in campo medico-veterinario.~~ ~~13. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico su segnalazione motivata del Rettore. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.~~ ~~14. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati “ad hoc” per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all’ordine del giorno.~~ ~~15. I nominativi, la qualifica e il *curriculum* vitae dei componenti del Comitato, oltre che degli esperti esterni, sono resi pubblici.~~ ~~16. I componenti del Comitato sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni. Essi, gli esperti esterni, il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.~~ ~~17. I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi.~~ ~~18. Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione e garantisce che, qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse sia dato opportuno rilievo nel verbale.~~ ~~19. Presidente e Vice-Presidente del Comitato vengono nominati da e tra i componenti dello stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.~~

20. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni: a) è garante del rispetto del presente regolamento, delle linee guida, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell'attività del Comitato; b) convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato; c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato; d) predispone un rapporto annuale sull'attività del Comitato da indirizzare al Senato Accademico. 21. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Direttore Generale, che partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte. 22. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, secondo un calendario programmato, ed ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza. 23. Esso può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito. 24. Per il funzionamento e le proprie attività il Comitato dispone di un budget annuale la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione.	~~20. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:~~ ~~a) è garante del rispetto del presente regolamento, delle linee guida, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell'attività del Comitato;~~ ~~b) convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato;~~ ~~c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato;~~ ~~d) predispone un rapporto annuale sull'attività del Comitato da indirizzare al Senato Accademico.~~ ~~21. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Direttore Generale, che partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.~~ ~~22. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, secondo un calendario programmato, ed ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza.~~ ~~23. Esso può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.~~ ~~24. Per il funzionamento e le proprie attività il Comitato dispone di un budget annuale la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione.~~
TITOLO VIII **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**	**TITOLO VIII** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
Articolo 83 **Elezioni congiunte** 1. Nel caso in cui le elezioni delle rappresen-	**Articolo ~~83~~ 79** **Elezioni congiunte** 1. Nel caso in cui le elezioni delle rappresen-

tanze di professori e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico siano indette contemporaneamente, i seggi elettorali e la Commissione Elettorale Centrale e d'Appello sono uniche e la loro composizione è indicata nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.	tanze di professori e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico siano indette contemporaneamente, i seggi elettorali e la Commissione Elettorale Centrale e d'Appello sono uniche e la loro composizione è indicata nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.
Articolo 84 **Pubblicità** 1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.	**Articolo ~~84~~ 80** **Pubblicità** 1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.
Articolo 85 **Norme transitorie per Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione** 1. In prima applicazione: a) il Decreto Rettorale di indizione delle votazioni viene emanato, in deroga all'articolo 45, almeno venti giorni prima del voto; b) l'elenco degli aventi diritto al voto viene diffuso, in deroga all'articolo 46, almeno quindici giorni prima del voto; c) le liste elettorali vengono presentate, in deroga all'articolo 48, almeno dieci giorni prima del voto, sottoscritte da almeno cinquanta studenti o studentesse con la contestuale presentazione dei relativi rappresentanti di lista di cui all'articolo 52; d) per la validità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse non è richiesto, in deroga all'art. 58, alcun *quorum*; e) per la validità delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non è richiesto, in deroga all'art. 42, alcun *quorum*; f) il reclamo concernente le operazioni elettorali deve essere presentato, in deroga all'articolo 23, comma 1, entro due giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento alla quale si riferisce; g) sul reclamo decide, in deroga all'articolo 23, comma 3, entro tre giorni dalla presentazione, la Commissione Elettorale Centrale; h) avverso la decisione della Commissione è ammesso, in deroga all'articolo 23, comma 4, entro due giorni dal suo ricevimento, ulteriore reclamo alla Commissione Elettorale d'Appello, la quale decide in via definitiva nei	~~**Articolo 85**~~ ~~**Norme transitorie per Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione**~~ ~~1. In prima applicazione:~~ ~~a) il Decreto Rettorale di indizione delle votazioni viene emanato, in deroga all'articolo 45, almeno venti giorni prima del voto;~~ ~~b) l'elenco degli aventi diritto al voto viene diffuso, in deroga all'articolo 46, almeno quindici giorni prima del voto;~~ ~~c) le liste elettorali vengono presentate, in deroga all'articolo 48, almeno dieci giorni prima del voto, sottoscritte da almeno cinquanta studenti o studentesse con la contestuale presentazione dei relativi rappresentanti di lista di cui all'articolo 52;~~ ~~d) per la validità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse non è richiesto, in deroga all'art. 58, alcun *quorum*;~~ ~~e) per la validità delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non è richiesto, in deroga all'art. 42, alcun *quorum*;~~ ~~f) il reclamo concernente le operazioni elettorali deve essere presentato, in deroga all'articolo 23, comma 1, entro due giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento alla quale si riferisce;~~ ~~g) sul reclamo decide, in deroga all'articolo 23, comma 3, entro tre giorni dalla presentazione, la Commissione Elettorale Centrale;~~ ~~h) avverso la decisione della Commissione è ammesso, in deroga all'articolo 23, comma 4, entro due giorni dal suo ricevimento, ulteriore reclamo alla Commissione Elettorale d'Appello, la quale decide in via definitiva nei~~

tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la conclusione del procedimento;

i) il Senato Accademico resta in carica fino al 31 ottobre 2015.

Articolo 86
Norme transitorie per Dipartimenti

1. In prima applicazione:

a) la scadenza entro la quale devono essere presentate le proposte di costituzione, di cui all'articolo 63, è decisa dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

b) entro settanta giorni dal decreto di costituzione dei Dipartimenti si svolgono le elezioni di cui agli articoli 70, 71 e 72, che sono indette dal Decano di ogni Dipartimento almeno trenta giorni prima del voto;

c) nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2012 ed il 30 ottobre 2012 si svolgono le elezioni di cui all'articolo 73, che sono indette dal Decano di ogni Dipartimento almeno venti giorni prima del voto, nella stessa data in cui si svolgono le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico;

d) il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito, in deroga all'articolo 73, anche in difetto della rappresentanza degli studenti e delle studentesse;

e) le elezioni dei Direttori si svolgono, in deroga all'articolo 67, entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 70, 71 e 72;

f) la convocazione del Decano per l'elezione del Direttore deve essere effettuata, in deroga all'articolo 67, almeno venti giorni prima del voto;

g) la proposta di Regolamento del Dipartimento di cui all'articolo 10 dello Statuto, unitamente alla proposta di regolamento delle strutture didattiche di cui all'art. 8, comma 3, dello Statuto, deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento entro quarantadue giorni successivi alla elezione del Direttore;

h) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse di cui all'articolo 73 le liste si presentano, in deroga all'articolo 48, almeno dieci giorni prima del voto e le sottoscrizioni richieste sono, in deroga all'articolo 49, di almeno cinquanta studenti o

~~tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la conclusione del procedimento;~~

~~i) il Senato Accademico resta in carica fino al 31 ottobre 2015.~~

~~**Articolo 86**~~
~~**Norme transitorie per Dipartimenti**~~

~~1. In prima applicazione:~~

~~a) la scadenza entro la quale devono essere presentate le proposte di costituzione, di cui all'articolo 63, è decisa dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;~~

~~b) entro settanta giorni dal decreto di costituzione dei Dipartimenti si svolgono le elezioni di cui agli articoli 70, 71 e 72, che sono indette dal Decano di ogni Dipartimento almeno trenta giorni prima del voto;~~

~~c) nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2012 ed il 30 ottobre 2012 si svolgono le elezioni di cui all'articolo 73, che sono indette dal Decano di ogni Dipartimento almeno venti giorni prima del voto, nella stessa data in cui si svolgono le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico;~~

~~d) il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito, in deroga all'articolo 73, anche in difetto della rappresentanza degli studenti e delle studentesse;~~

~~e) le elezioni dei Direttori si svolgono, in deroga all'articolo 67, entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 70, 71 e 72;~~

~~f) la convocazione del Decano per l'elezione del Direttore deve essere effettuata, in deroga all'articolo 67, almeno venti giorni prima del voto;~~

~~g) la proposta di Regolamento del Dipartimento di cui all'articolo 10 dello Statuto, unitamente alla proposta di regolamento delle strutture didattiche di cui all'art. 8, comma 3, dello Statuto, deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento entro quarantadue giorni successivi alla elezione del Direttore;~~

~~h) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse di cui all'articolo 73 le liste si presentano, in deroga all'articolo 48, almeno dieci giorni prima del voto e le sottoscrizioni richieste sono, in deroga all'articolo 49, di almeno cinquanta studenti o studentes-~~

studentesse, con la contestuale presentazione dei relativi rappresentanti di lista di cui all'articolo 52; i) i Direttori di Dipartimento e i Consigli di Dipartimento restano in carica fino al 31 ottobre 2015, salvo soppressione del Dipartimento ai sensi dello Statuto.	~~se, con la contestuale presentazione dei relativi rappresentanti di lista di cui all'articolo 52;~~ ~~i) i Direttori di Dipartimento e i Consigli di Dipartimento restano in carica fino al 31 ottobre 2015, salvo soppressione del Dipartimento ai sensi dello Statuto.~~
Articolo 87 **Norma transitoria per il Rettore** 1. Il mandato del Rettore in carica termina il 31 ottobre 2014.	**~~Articolo 87~~** **~~Norma transitoria per il Rettore~~** ~~1. Il mandato del Rettore in carica termina il 31 ottobre 2014.~~
Articolo 88 **Norma di rinvio** 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento in tema di elezioni, si rinvia alle norme per le elezioni dei Consigli comunali, in quanto applicabili.	**Articolo ~~88~~ 81** **Norma di rinvio** 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento in tema di elezioni, si rinvia alle norme per le elezioni dei Consigli comunali, in quanto applicabili.
Articolo 89 **Entrata in vigore** 1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione~~, di cui all'articolo 84~~.	**Articolo ~~89~~ 82** **Entrata in vigore** 1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione~~, di cui all'articolo 84~~ **all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del previgente Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014.**

L'adozione del nuovo testo del Regolamento Generale di Ateneo sarà approvata dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti ed il Consiglio degli Studenti.

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
f.to Alessandro Perfetto

IL PRESIDENTE
f.to Vilberto Stocchi